Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 7 marzo 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Trentino-Alto Adige Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1983, n. **999**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 59, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

letteratura francese moderna e contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 84

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1983, n. **1000**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 68 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di « istochimica normale e patologica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 90

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 29 febbraio 1984.

Misure di politica comunitaria da applicare all'importazione di alcuni prodotti originari degli USA.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 13, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero dei biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 349/84 del Consiglio del 6 febbraio 1984, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 40 dell'11 febbraio 1984 che prevede l'applicazione per il periodo 1° marzo 1984-28 febbraio 1985 di misure di politica commerciale alla importazione di alcune merci originarie degli Stati Uniti d'America;

Visto l'art. 3 del suddetto regolamento (CEE) numero 349/84, che prevede un'autorizzazione all'importazione per i prodotti elencati in allegato al regolamento stesso;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modificazioni al regime di importazione delle merci di cui al cennato decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione dei prodotti elencati in allegato al presente decreto, originari degli Stati Uniti d'America, è soggetta per il periodo 1° marzo 1984-28 febbraio 1985 al regime dell'autorizzazione ministeriale.

L'annesso I al decreto ministeriale 6 maggio 1976 è modificato nel modo sopraindicato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1984

p. *Il Ministro del commercio con l'estero*
PRANDINI

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

ALLEGATO

Elenco delle merci originarie degli Stati Uniti d'America assoggettate al regime dell'autorizzazione ministeriale

Voce doganale	Codice statistica	Denominazione delle merci
29.01 D II	710	Stirene
39.02 C I ex b)		Polietilene delle forme previste dalla nota 3, lettera *d*), del capitolo 39, di spessore:
		— di 0,1 mm o meno, di massa volumica:
	090	— di meno di 0,94 g/cmc
	110	— di 0,94 g/cmc o più
	120	— di più di 0,1 mm
93.04 ex A	200, 300, 410, 490, 600	Fucili e carabine da caccia e da tiro, eccetto fucili e carabine da caccia e da tiro, a due canne lisce
97.06 ex C	100	Attrezzi da ginnastica e da sport atletico
	330, 340	Sci da neve

(1282)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 febbraio 1984.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 febbraio 1982, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 22 febbraio 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 742/66-AU-7 del 17 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1982, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 236, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 febbraio 1982, di durata settennale, al tasso d'interesse annuo del 14%, per l'importo di 500 milioni di ECU, da collocarsi parte all'interno e parte all'estero;

Visto, in particolare, l'art. 10 del richiamato decreto ministeriale del 17 febbraio 1982, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi CTE circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di gennaio precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla seconda cedola, di scadenza 22 febbraio 1984, dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 9603/66-AU-7 del 17 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1983, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 25, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quarto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 17 dicembre 1982, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di gennaio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 25 gennaio 1984, con cui la Banca d'Italia ha comunicato tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 febbraio 1982 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla seconda cedola, di scadenza 22 febbraio 1984, è di 370.589.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di gennaio 1984, è di lire 1.370,59 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 742 del 17 febbraio 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 370.589.000 ECU) dei CTE setten-

nali 14% con godimento 22 febbraio 1982, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 22 febbraio 1984, ammonta a L. 71.109.580.852.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1984
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 332

(913)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 dicembre 1983.

Impegno della somma complessiva di L. 3.661.301.000 a favore della regione Basilicata ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Fondo sanitario nazionale - « Altri investimenti », residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/80, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 663/79, il quale prevede che, dal 1° gennaio 1980, le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti per il 1980;

Vista la legge di bilancio n. 133/83;

Viste le delibere CIPE 17 gennaio 1980 e 3 aprile 1980;

Visti i propri decreti, datati, rispettivamente, il: 29 gennaio 1980; 28 maggio 1980; 20 settembre 1980 e 7 ottobre 1980, con i quali si è provveduto ad impegnare le assegnazioni, relative ai quattro trimestri 1980, ex art. 6 del decreto-legge n. 663/79, per un importo complessivo di L. 163.680.001.000;

Vista la delibera CIPE del 29 aprile-6 maggio 1981, con la quale si è provveduto, fra l'altro, alla ripartizione, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei residui di stanziamento in conto capitale, relativi al 1980, per complessive L. 282.319.999.000, suddivise in L. 277.319.999.000, secondo i criteri di ripartizione, già adottati con deliberazione CIPE del 3 aprile 1980, e in lire 5 miliardi, da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il telex del Ministro del bilancio n. 9929 del 14 dicembre 1983, nonché la nota n. 8473, in data 24 dicembre 1983, del Ministero della sanità, con la quale viene comunicato che la regione Basilicata ha provveduto agli adempimenti previsti dalla delibera CIPE 29 aprile-6 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Basilicata è impegnata la somma complessiva di L. 3.661.301.000, relativa alle quote di finanziamento per spese in conto capitale 1980 del Fondo sanitario nazionale, finalizzate ad « altri investimenti », ivi compresi quelli specificati dalla delibera CIPE 29 aprile-6 maggio 1981.

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 62

(1059)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 19 dicembre 1983, n. **1001**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della « S. Famiglia e di S. Lazzaro », in Vicenza.

N. 1001. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della « S. Famiglia e di S. Lazzaro », in località S. Lazzaro del comune di Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 375

DECRETO 19 dicembre 1983, n. **1002**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto secolare denominato « Istituto secolare volontarie di Don Bosco », in Roma, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

N. 1002. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto secolare denominato « Istituto secolare volontarie di Don Bosco », in Roma. L'istituto stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla sig.na Teresa Colombo con atto pubblico 19 gennaio 1982, n. 619 di repertorio, a rogito dott. Carlo Cavicchioni, notaio in Roma, consistente in un appartamento, adibito a sede dell'ente, sito in Roma, via Domodossola n. 11, descritto nella perizia giurata 14-15 aprile 1982 del geom. Giuseppe Restagno e valutato in L. 91.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 374

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 453/84 del Consiglio, del 21 febbraio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3419/83 ampliando gli elenchi dei prodotti originari della Romania le cui restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità sono eliminate.

Regolamento (CEE) n. 454/84 del Consiglio, del 21 febbraio 1984, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania, che modifica l'allegato II del protocollo allegato all'accordo sul commercio di prodotti industriali.

Regolamento (CEE) n. 455/84 della commissione, del 23 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 456/84 della commissione, del 23 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 457/84 della commissione, del 23 febbraio 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 458/84 della commissione, del 22 febbraio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad altri tessuti di cotone, greggi o imbianchiti, della categoria di prodotti n. ex 2 (codice 0023), originari dell'Indonesia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 459/84 della commissione, del 22 febbraio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco, della categoria di prodotti n. ex 3 (codice 0033), orginari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 460/84 della commissione, del 22 febbraio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calze, sottocalze, calzini, a maglia non elastica né gommata, della categoria di prodotti n. 12 (codice 0120), originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 461/84 della commissione, del 22 febbraio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pantaloni a maglia non per bambini piccoli (bébés), della categoria di prodotti n. 28 (codice 0280), originari dalla Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 462/84 della commissione, del 22 febbraio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e completi e insiemi composti, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, della categoria di prodotti n. 29 (codice 0290), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 463/84 della commissione, del 22 febbraio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicàbili agli indumenti esterni, a maglia, per bambini, della categoria di prodotti n. 71 (codice 0710), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 464/84 della commissione, del 22 febbraio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, della categoria di prodotti n. 98 (codice 0980), originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 465/84 della commissione, del 22 febbraio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai materassi pneumatici, tessuti, della categoria di prodotti n. 110 (codice 1100), originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 466/84 della commissione, del 22 febbraio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al 2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole), della sottovoce 29.08 B ex I della tariffa doganale comune, originario del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 467/84 della commissione, del 23 febbraio 1984, recante terza modifica del regolamento (CEE) numero 2108/83, che indice una gara permanente per la vendita delle uve secche e dei fichi secchi del raccolto 1981 destinati ad utilizzazioni specifiche.

Regolamento (CEE) n. 468/84 della commissione, del 23 febbraio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 469/84 della commissione, del 23 febbraio 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 470/84 della commissione, del 23 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 471/84 della commissione, del 23 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 472/84 della commissione, del 23 febbraio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 473/84 della commissione, del 23 febbraio 1984, rettificativo del regolamento (CEE) n. 1245/83 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 474/84 della commissione, del 23 febbraio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 475/84 della commissione, del 23 febbraio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Pubblicati nel n. L 53 *del* 24 *febbraio* 1984.

(50/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 26 gennaio 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro Cemento armato a r.l., in Lucca, costituita per rogito Velani in data 11 febbraio 1956, rep. 17995, reg. soc. 2857;

società cooperativa edilizia La Speranza a r.l., in Lucca, costituita per rogito Pugliese in data 13 maggio 1972, rep. 130405 reg. soc. 5077;

società cooperativa edilizia Giglio a r.l., in Lucca, costituita per rogito Manfredini in data 8 agosto 1959, rep. 12711, reg. soc. 3198;

società cooperativa edilizia dipendenti autolinee Tambellini C.E.D.A.T. a r.l., in Lucca, costituita per rogito Bertoni in data 16 gennaio 1963, rep. 61466, reg. soc. 3641;

società cooperativa edilizia Giovanni Vigesimo Terzo a r.l., in Lucca, costituita per rogito Pugliese in data 28 gennaio 1964, rep. 38788, reg. soc. 3887;

società cooperativa di consumo fra ferrovieri di Pistoia a r.l., in Pistoia, costituita per rogito Checchi in data 6 febbraio 1945, rep. 9348, reg. soc. 715;

società cooperativa di trasporto Autotrasporti a r.l., in Pistoia, costituita per rogito Ersoch in data 25 settembre 1965, rep. 4288, reg. soc. 1940;

società cooperativa di consumo Cooperativa centro di documentazione a r.l., in Montecatini Terme (Pistoia), costituita per rogito Noto in data 14 marzo 1977, rep. 21395, reg. soc. 3977;

società cooperativa edilizia S. Matteo a r.l., in Pescia (Pistoia), costituita per rogito Bellandi in data 24 marzo 1970, rep. 19379, reg. soc. 2369;

società cooperativa edilizia Miglioramento fondiario di Pavana a r.l., in Sambuca Pistoiese (Pistoia), costituita per rogito Ersoch in data 27 maggio 1972, rep. 37113, reg. soc. 2773;

società cooperativa di consumo Spaccio cooperativa del popolo di Casalguidi a r.l., in Serravalle Pistoiese (Pistoia), costituita per rogito Arcangeli in data 18 febbraio 1945, rep. 7363, reg. soc. 722;

società cooperativa edilizia Cooper Uzzano a r.l., in Uzzano (Pistoia), costituita per rogito Ersoch in data 11 marzo 1972, rep. 35221, reg. soc. 2665;

società cooperativa edilizia Assistenti Università di Pisa a r.l., in Pisa, costituita per rogito Salemi in data 26 maggio 1965, rep. 35262, reg. soc. 3104;

società cooperativa edilizia Duemila a r.l., in Pisa, costituita per rogito Luccarelli in data 1° luglio 1971, rep. 3647, reg. soc. 3664;

società cooperativa agricola Consorzio provinciale allevatori CO.PR.AL. a r.l., in Pisa, costituita per rogito Boggioni in data 26 agosto 1968, rep. 6684, reg. soc. 3356;

società cooperativa edilizia La Tecnica a r.l., in Pisa, costituita per rogito Luccarelli in data 31 maggio 1965, rep. 235, reg. soc. 3101;

società cooperativa di produzione e lavoro Ricostruzione a r.l., in Pisa, costituita per rogito Agrippi in data 25 febbraio 1948, rep. 19014, reg. soc. 1645;

società cooperativa edilizia Kronos a r.l., in Pisa, costituita per rogito Salemi in data 3 dicembre 1963, rep. 22023, reg. soc. 2967;

società cooperativa edilizia Ciro Menotti a r.l., in Pisa, costituita per rogito Tumbiolo in data 27 aprile 1964, rep. 100847, reg. soc. 3036;

società cooperativa edilizia Dimora a r.l., in Pisa, costituita per rogito Zito in data 3 novembre 1964, rep. 57084, reg. soc. 3087;

società cooperativa edilizia Un Posto al Sole a r.l., in Pisa, costituita per rogito Salemi in data 21 dicembre 1970, rep. 73421, reg. soc. 3603;

società cooperativa edilizia Il Pino a r.l., in Pisa, costituita per rogito Troysi in data 10 maggio 1963, rep. 9206, reg. soc. 2925;

società cooperativa agricola Produttori di latte San Marco e S. Giusto a r.l., in Pisa, costituita per rogito D'Ariano in data 12 dicembre 1946, rep. 7538, reg. soc. 1550;

società cooperativa edilizia Pandora a r.l., in Pisa, costituita per rogito Salemi in data 4 febbraio 1966, rep. 41407, reg. soc. 3148;

società cooperativa edilizia Nova Phoebus a r.l., in Pisa, costituita per rogito Landini in data 19 settembre 1964, rep. 76976, reg. soc. 3054;

società cooperativa edilizia San Ranieri a r.l., in Pisa, costituita per rogito Gambini in data 11 dicembre 1952, rep. 24371, reg. soc. 2065;

società cooperativa di produzione e lavoro Navalservizio fra mutilati e invalidi per servizio a r.l., in Pisa, costituita per rogito Landini in data 11 febbraio 1962, rep. 39582, reg. soc. 2785;

società cooperativa di produzione e lavoro Facchini mercato ortofrutticolo a r.l., in Pisa, costituita per rogito Di Maio in data 14 dicembre 1962, rep. 38895, reg. soc. 2866;

società cooperativa edilizia Vada a r.l., in Cascina (Pisa), costituita per rogito Paciarelli in data 13 novembre 1971, rep. 31439, reg. soc. 3733;

società cooperativa agricola Il Progresso agricolo a r.l., in Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa), costituita per rogito Fedele in data 4 dicembre 1968, rep. 6, reg. soc. 3382;

società cooperativa edilizia Edificatrice Guardistallo a r.l., in Guardistallo (Pisa), costituita per rogito Matacena in data 16 maggio 1973, rep. 58766, reg. soc. 5772;

società cooperativa edilizia Il Ponte a r.l., in Pontedera (Pisa), costituita per rogito Martini in data 18 settembre 1964, rep. 69373, reg. soc. 3053;

società cooperativa edilizia Pontedera a r.l., in Pontedera (Pisa), costituita per rogito Cristiani in data 3 dicembre 1957, rep. 9220, reg. soc. 2426;

società cooperativa di produzione e lavoro Operaia di Ponsacco a r.l., in Ponsacco (Pisa), costituita per rogito Maglioli in data 1° aprile 1920, rep. 81221, reg. soc. 540;

società cooperativa di produzione e lavoro Lavoro e libertà a r.l., in San Giuliano Terme (Pisa), costituita per rogito Landini in data 5 giugno 1959, rep. 13395, reg. soc. 2558;

società cooperativa edilizia Domus Nostra a r.l., in S. Miniato (Pisa), costituita per rogito Banti in data 14 febbraio 1964, rep. 20119, reg. soc. 3008;

società cooperativa edilizia Apollo a r.l., in S. Croce sull'Arno (Pisa), costituita per rogito Di Stefano in data 24 novembre 1969, rep. 12692, reg. soc. 3479;

società cooperativa edilizia Santa Croce a r.l., in S. Croce sull'Arno (Pisa), costituita per rogito Lemmi in data 23 dicembre 1963, rep. 60782, reg. soc. 2981;

società cooperativa di produzione e lavoro Valdiserchio a r.l., in Vecchiano (Pisa), costituita per rogito Gambini in data 13 maggio 1947, rep. 15851, reg. soc. 1592;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa di lavoro terrazzieri ed affini La Torre a r.l., in Vicopisano (Pisa), costituita per rogito Antoni in data 14 novembre 1948, rep. 7470, reg. soc. 1720.

(972)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983: « Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Gabiano" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 43 del 13 febbraio 1983).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 1, secondo comma, dove è scritto: « ...le cui norme entrano in vigore il 1° novembre *1981.* », leggasi: « ...le cui norme entrano in vigore il 1° novembre *1984.* ».

(1108)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

Corso dei cambi del 2 marzo 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1609,500	1609,500	1609,30	1609,500	1609,50	1609,50	1609,500	1609,500	1609,500	1609,50
Marco germanico	623,480	623,480	623,40	623,480	622,50	623,45	623,420	623,480	623,480	623,48
Franco francese	202,320	202,320	202,25	202,320	201,96	202,31	202,300	202,320	202,320	202,30
Fiorino olandese	552,640	525,640	552,60	552,640	551,10	552,72	552,800	552,640	552,640	552,65
Franco belga	30,442	30,442	30,41	30,442	30,40	30,45	30,470	30,442	30,442	30,44
Lira sterlina	2387,800	2387,800	2398 —	2387,800	2409,35	2387,90	2388 —	2387,800	2387,800	2387,80
Lira irlandese	1914 —	1914 —	1914 —	1914 —	1914 —	1915,50	1917 —	1914 —	1914 —	—
Corona danese	170,080	170,080	169,80	170,080	169,65	170,01	169,950	170,080	170,080	170,05
E.C.U.	1394,440	1394,440	1394,440	1394,440	1394,71	1394,44	1394,440	1394,440	1394,440	1394,44
Dollaro canadese	1288,300	1288,300	1288 —	1288,300	1286,50	1288,90	1290,500	1288,300	1288,300	1288,30
Yen giapponese	6,917	6,917	6,92	6,917	6,947	6,91	6,910	6,917	6,917	6,92
Franco svizzero	744,910	744,910	745,25	744,910	746,95	745,30	745,700	744,910	744,910	744,90
Scellino austriaco	88,422	88,422	88,35	88,422	88,25	88,44	88,460	88,422	88,422	88,42
Corona norvegese	215,200	215,200	215,25	215,200	215,75	215,22	215,250	215,200	215,200	215,20
Corona svedese	207,870	207,870	207,60	207,870	208,30	207,87	207,870	207,870	207,870	207,87
FIM	287,150	287,150	287,25	287,150	287,95	287,20	287,250	287,150	287,150	—
Escudo portoghese	12,520	12,520	12,35	12,520	12,25	12,41	12,300	12,520	12,520	12,52
Peseta spagnola	10,813	10,813	10,8125	10,813	10,85	10,81	10,819	10,813	10,813	10,81

Media dei titoli del 2 marzo 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	45,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	96 —
» 6 % » » 1970-85	93,750
» 6 % » » 1971-86	88,400
» 6 % » » 1972-87	84,250
» 9 % » » 1975-90	83,400
» 9 % » » 1976-91	82,225
» 10 % » » 1977-92	86 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	84,425
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	92,450
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,100
» » » 1-6-1981/86 16 %	100,250
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,400
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,750
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,500
» » » » 1- 3-1981/84	100 —
» » » » 1- 4-1981/84	100,050
» » » » 1- 6-1981/84	100,225
» » » » 1- 3-1982/84	100 —
» » » » 1- 5-1982/84	100,025
» » » » 1- 6-1982/84	100,325
» » » » 1- 7-1982/84	100,175
» » » » 1- 8-1982/84	100,100
» » » » 1- 9-1982/84	100,300
» » » » 1-10-1982/84	100,150
» » » » 1-11-1982/84	100,250
» » » » 1-12-1982/84	100,175
» » » » 1- 1-1983/85	100,025
» » » » 1- 2-1983/85	100,075
» » » » 1- 3-1983/85	100,325
» » » » 1- 4-1983/85	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/85	100.250
» » » » 1- 6-1983/85	100,375
» » » » 1- 1-1982/86	100,875
» » » » 1- 3-1982/86	101,575
» » » » 1- 5-1982/86	100,775
» » » » 1- 6-1982/86	100,700
» » » » 1- 7-1982/86	100,625
» » » » 1- 8-1982/86	100,800
» » » » 1- 9-1982/86	100,875
» » » » 1-10-1982/86	100,350
» » » » 1-11-1982/86	100,675
» » » » 1-12-1982/86	100,375
» » » » 1- 7-1983/86	99,625
» » » » 1- 8-1983/86	99,675
» » » » 1- 1-1983/87	100,500
» » » » 1- 2-1983/87	100,500
» » » » 1- 3-1983/87	100,625
» » » » 1- 4-1983/87	100,250
» » » » 1- 5-1983/87	100,100
» » » » 1- 6-1983-87	100,175
» » » » 1- 7-1983/88	100,025
» » » » 1- 8-1983/88	100,100
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	100,775
» » » 18 % 1- 4-1984	99,950
» » » 12 % 1-10-1984	98,225
» » » 18 % 1- 1-1985	101,525
» » » 17 % 1- 5-1985	101,800
» » » 17 % 1- 7-1985	101,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	111,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 marzo 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1609,500
Marco germanico	623,450
Franco francese	202,310
Fiorino olandese	552,720
Franco belga	30,456
Lira sterlina	2387,900
Lira irlandese	1915,500
Corona danese	170,015
E.C.U.	1394,440
Dollaro canadese	1289,400
Yen giapponese	6,913
Franco svizzero	745,305
Scellino austriaco	88,441
Corona norvegese	215,225
Corona svedese	207,870
FIM	287,200
Escudo portoghese	12,410
Peseta spagnola	10,816

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga fino al 30 giugno 1984 del collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni di Mondragone, Sessa Aurunca e Cellole. (Ordinanza n. 133/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 35/FPC del 19 ottobre 1983 e n. 84/FPC del 15 dicembre 1983;

Visto il telegramma n. 500/BRAD.22 del prefetto di Caserta col quale si chiede la proroga del collocamento in aspettativa dei sindaci di Mondragone, Sessa Aurunca e Cellole;

Considerato che allo stato attuale non sono venute meno le condizioni che hanno reso necessario il collocamento in aspettativa dei sindaci, eccezionalmente impegnati per l'assistenza ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli per effetto del fenomeno bradisismico;

Ravvisata, quindi, la necessità di concedere una proroga fino al 30 giugno 1984 delle precedenti disposizioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

I sindaci dei comuni di Mondragone, Sessa Aurunca e Cellole possono essere collocati in aspettativa fino al 30 giugno 1984, con le stesse modalità previste dalle ordinanze n. 35/FPC e n. 84/FPC rispettivamente del 19 ottobre e 15 dicembre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1984

Il Ministro: SCOTTI

(1192)

Disciplina della manutenzione ordinaria e straordinaria dei containers occupati dai senza tetto per effetto dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981. (Ordinanza n. 7/84).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745;

Considerato che a seguito dei terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981, in applicazione dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono stati allestiti insediamenti provvisori di prefabbricati mobili di protezione civile provvisti delle indispensabili infrastrutturazioni al fine di assicurare temporeneo ricovero alle popolazioni senza tetto;

Ritenuto che nella città di Napoli, in attesa della realizzazione del programma costruttivo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 e dell'attuazione delle altre provvidenze previste dalla legge stessa sono stati allestiti cinquantadue campi containers;

Considerato che nelle more della realizzazione del programma costruttivo di cui alla citata legge 14 maggio 1981, n. 219, occorre garantire alle famiglie temporaneamente sistemate negli insediamenti provvisori, realizzati nella previsione di una permanenza non superiore all'anno, accettabili condizioni di vità mercè interventi conservativi e di completamento degli insediamenti stessi;

Considerato che di tale imprescindibile esigenza si è fatta unanime interprete l'amministrazione del comune di Napoli, che ha richiesto l'adozione urgente di adeguati provvedimenti;

Ravvisata la necessità di disciplinare con opportune disposizioni l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli insediamenti in questione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

L'ufficio speciale regionale per la Campania è incaricato di provvedere all'attuazione degli interventi di manutenzione, riparazione e completamento degli insediamenti provvisori realizzati nella città di Napoli mediante prefabbricati mobili di protezione civile.

Il comune di Napoli comunicherà al detto ufficio speciale graduatoria degli interventi prioritari, nel termine di giorni quindici dalla data della presente ordinanza.

Art. 2.

Gli interventi di cui all'articolo precedente dovranno essere finalizzati a garantire la migliore conservazione dei manufatti installati e delle opere realizzate e, in considerazione del maggior tempo di fruizione degli insediamenti, comprenderanno interventi di completamento e di miglioramento tecnico e funzionale.

Art. 3.

Per la realizzazione degli interventi di cui trattasi l'ufficio speciale regionale per la Campania si avvarrà del contratto in corso di perfezionamento con la società Morteo Soprefin per i containers a suo tempo forniti dalla stessa, ed è autorizzato alla stipulazione di simili contratti con le altre ditte fornitrici di prefabbricati mobili installati nella città di Napoli.

Nel caso in cui le ditte fornitrici non addivengano alla stipulazione dei contratti, l'ufficio speciale regionale per la Campania è autorizzato a rivolgersi ad altri operatori nel settore.

La congruità dei prezzi sarà stabilita dall'ufficio tecnico erariale, che renderà il parere entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Le perizie dei lavori riguardanti le opere di urbanizzazione primaria saranno redatte dalla struttura tecnica convenzionata per la regione Campania e dovranno corrispondere alle disposizioni dell'art. 26 del regolamento approvato col decreto ministeriale 29 maggio 1895.

Ai fini della stima dei lavori occorrenti non si procederà all'analisi dei prezzi unitari, i quali saranno dedotti dal prezzario vigente del provveditorato alle opere pubbliche della Campania.

I contratti di appalto, che potranno comprendere anche i lavori di manutenzione ordinaria, saranno stipulati a trattativa privata, previa gara esplorativa che sarà celebrata nel termine di giorni dieci decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di gara esplorativa sul quotidiano «Il Mattino».

Nell'avviso della gara esplorativa il termine per la presentazione delle domande di partecipazione sarà fissato in giorni cinque.

Art. 4.

In deroga alle disposizioni vigenti non è ammessa la revisione dei prezzi. Le anticipazioni sul corrispettivo degli appalti è regolata dall'ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69.

Art. 5.

E' ammessa la stipulazione di contratti di appalto plurimi.

Celebrata la prima gara esplorativa, nuovi e maggiori lavori, anche riguardanti altri insediamenti, potranno accollarsi allo stesso appaltatore agli stessi prezzi, patti e condizioni già accettati, salvo l'aggiornamento economico dei prezzi unitari secondo le modalità indicate dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 6.

Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria si provvede a mezzo delle squadre all'uopo formate dal comune, che accerta la regolare esecuzione dei lavori stessi.

L'ufficio speciale regionale per la Campania è autorizzato a stipulare con le ditte fornitrici dei prefabbricati mobili contratto di deposito dei materiali occorrenti.

Il valore dei materiali in deposito e gli oneri di custodia degli stessi saranno determinati dall'ufficio tecnico erariale competente.

Il comune di Napoli designerà un proprio incaricato legittimato a disporre il prelevamento del materiale in deposito.

L'ufficio speciale regionale provvederà a disporre i pagamenti sulla base della certificazione della regolare esecuzione e dei buoni di prelievo rilasciati dal comune. Per gli interventi

di manutenzione ordinaria eseguiti dal comune di Napoli prima della data della presente ordinanza, i pagamenti saranno eseguiti dall'ufficio speciale regionale della Campania, su parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1984

Il Ministro: SCOTTI

(1193)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti imprese a decorrere dalla data a fianco di ciascuna indicata:

Acciaieria e ferriera di Crema P. Stramezzi & C. S.p.a., con sede e stabilimento in Crema (Cremona) 1° maggio 1983;
Adrilon S.p.a. di Basciano (Teramo) 7 marzo 1983;
Ampatoys S.p.a. di S. Donà di Piave (Venezia) 14 marzo 1983;
Arfloor S.p.a., con sede e stabilimento in Arco (Trento) 4 gennaio 1983;
Armi Renato Gamba S.p.a. di Gardone Val Trompia (Brescia) 14 marzo 1983;
Badoni Antonio S.p.a., con sede e stabilimento in Lecco (Como) 12 settembre 1983;
Badoni costruzioni S.p.a., con sede e stabilimento in Lecco (Como) 12 settembre 1983;
Broggi Izar industriale S.p.a. di Melegnano (Milano) 4 luglio 1983;
Bullpress S.r.l., con sede e stabilimento in Berzo Inferiore (Brescia) 13 dicembre 1982;
Calzaturificio Antonio D'Anna & C. S.p.a. di Mugnano di Napoli 20 giugno 1983;
Calzaturificio dorico marca Lola S.p.a. di Falconara (Ancona) 20 giugno 1983;
Calzaturificio MBM S.r.l. di Serra De Conti (Ancona) 1° settembre 1983;
C.A.M.P.I. S.p.a. di Ferrara 21 marzo 1983;
Cartiera Andrea Amodio & C. S.p.a., con sede legale in Napoli, sede amministrativa e stabilimento di Scafati (Salerno) 20 gennaio 1983;
Cartiera di Ascoli S.p.a., con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Genova-Voltri 26 maggio 1983;
Cartiera Galvani S.p.a. di Cordenons (Pordenone) 6 giugno 1983;
Cartiere di Tolmezzo e Prealpine S.p.a., con sede e stabilimento in Tolmezzo (Udine) 16 novembre 1983;
Cartindustria S.r.l. di Castellammare di Stabia (Napoli) 28 febbraio 1983;
Car Ventomatic S.p.a., con sede in Bergamo e stabilimento di Valbrembo (Bergamo) 16 maggio 1983;
Castellarano Fiandre ceramiche S.p.a., con sede e stabilimento in Castellarano (Reggio Emilia) 27 luglio 1983;
Catalano arredamenti S.r.l. di Gioia Tauro (Reggio Calabria) 28 marzo 1983;
C.C Carpenterie campane S.p.a. di Napoli 2 gennaio 1984;
Chimica Saline S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Volterra (Pisa) 30 maggio 1983;
Centrolegno Valsugana S.p.a. di Castelnuovo (Trento) 1° luglio 1982;
Cialini Annamaria di S. Nicolò a Tordino (Teramo) 1° aprile 1983;
C.I.B. Confezione italiana biancheria S.p.a., con stabilimento ed uffici in Napoli 1° agosto 1983;
Cigo nastri trasportatori S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Romano Brianza (Como) 13 giugno 1983;
Citiesse S.p.a. di S. Giovanni Valdarno (Arezzo) 29 agosto 1983;
Cola S.p.a. di Taverne di Corciano (Perugia) 11 aprile 1983;
Colonnese Aniello officine meccaniche di Pontecagnano (Salerno) 11 aprile 1983;
Co.Me.Cart. S.p.a., divisione engineering in Cologno Monzese (Milano) 4 aprile 1983;
Comtea S.r.l. di Carate Brianza (Milano) 30 maggio 1983;
Confezioni Gentleman S.r.l. di Chiari (Brescia) 5 settembre 1983;
Cotonificio Del Mella S.p.a. di Ghedi (Brescia) 5 settembre 1983;
Cotonificio Venzaghi S.p.a. di Busto Arsizio (Varese) 23 maggio 1983;
CU.MA Sud S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento di Casoria (Napoli) 30 maggio 1983;
D'Avenza S.p.a., con sede in Carrara e stabilimento di Nazzano (Massa Carrara) 1° giugno 1983;
Delicia S.p.a. di Gorizia 12 settembre 1983;
Delta Overseas Drilling di Fiumicino (Roma) 17 giugno 1983;
Delta prefabbricati S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento di Giugliano (Napoli) 29 novembre 1982;
Domus S.p.a. di Gualdo Tadino (Perugia) 7 marzo 1983;
DSC di Stefano Diego S.a.s. di S. Egidio alla Vibrata (Teramo) 21 febbraio 1983;
Edilimpianti S.p.a., con sede in Napoli e unità produttiva c/o Nuova Italsider S.p.a. di Bagnoli (Napoli) 8 agosto 1983;
Elgan S.p.a. di Pilastro di Orgiano (Vicenza) 20 giugno 1983;
Ennia maglierie S.r.l. di Montevarchi (Arezzo) 27 dicembre 1982;
Fabbriche Formenti S.p.a. con sede in Milano e stabilimento di Carate Brianza (Milano) 28 maggio 1982;
Federle S.p.a. di Schio (Vicenza) 1° marzo 1983;
F.E.R. S.p.a. di Gambellara (Vicenza) 21 giugno 1983;
Fibronit Sud S.p.a., stabilimento di Bari 18 luglio 1983;
Fiat auto S.p.a., stabilimento di Avellino 1° ottobre 1983;
Flanagan's S.r.l. di Camisano (Cremona) 14 marzo 1983;
Fomec S.n.c. di Carrè (Vicenza) 6 settembre 1982;
Fonderie officine meccaniche triestine F.O.M.T S.r.l. di Trieste 1° marzo 1983;
Fonderie di San Salvo S.p.a., con sede e stabilimento in San Salvo (Chieti) 23 novembre 1982;
Fonderit S.r.l. di Cernusco sul Naviglio (Milano) 1° febbraio 1983;
Forni Sud S.p.a. con sede in Napoli e unità produttiva c/o Centro siderurgico Nuova Italsider S.p.a. di Bagnoli (Napoli) 8 agosto 1983;
F.lli Campanile S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli) 2 maggio 1983;
F.lli De Vita S.p.a. di Casella Scrivia (Genova) 21 luglio 1983;
F.lli Moruzzi S.p.a., con sede in Lavis (Trento) e stabilimento di Legnago (Verona) 17 gennaio 1983;
F.lli Zoppini S.a.s. di Limena (Padova) 18 gennaio 1983;
Garbagnati Giacomo S.p.a. di Monza (Milano) 31 ottobre 1983;
G.B. Galimberti S.p.a. di Osnago (Como) 11 luglio 1983;
Giber S.p.a. con sede in Appiano Gentile (Como) e stabilimento di Veniano (Como) 20 dicembre 1982;
Graficoop Soc. coop. a r.l. di Bologna 13 giugno 1983;
Gubra S.r.l. di Desio (Milano) 21 marzo 1983;
Hachen Federico S.p.a. di Cavenago Brianza (Milano) 22 agosto 1983;
I.C.B. Industrie confezioni Belluno S.p.a., con sede e stabilimento in Belluno 2 marzo 1983;
ILPA Industria lucana prodotti alimentari S.p.a. di Potenza 3 gennaio 1983;
I.M. Industrie meccaniche S.r.l. di Lonigo (Vicenza) 25 aprile 1983;
Industria Eternit S.p.a., con sede e stabilimento in Casale Monferrato (Alessandria), uffici e magazzini periferici in Brescia, Genova, Novara, Milano, Padova e Torino 2 maggio 1983;
Industria vetraria figlinese Soc. coop. a r.l. di Figline Valdarno (Firenze) 9 gennaio 1983;
G. Invernizzi & C. S.n.c. di Salerno 2 maggio 1983;
I.S.A. S.p.a., con sede in Bologna e stabilimento in Conselice (Ravenna) 1° febbraio 1983;
Italtubetti S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Nembro (Bergamo) 11 luglio 1983;
Jolly Sportswear S.r.l. di Sfruz (Trento) 1° novembre 1982;
LA.IR. Laterificio irpino S.p.a., con sede legale in Benevento e stabilimento in S. Martino Valle Caudina (Avellino) 21 febbraio 1983;

Lanificio Veneto di F.G. Eger & C. S.a.s. di Noale (Venezia) - 27 aprile 1983;
Leone Emilio S.p.a., con sede in Firenze e stabilimento di Regello (Firenze) - 10 ottobre 1983;
L.M.P. - Lavorazione materie plastiche S.p.a. di Torino - 9 maggio 1983;
Maglificio Iris S.p.a. di Calderara di Reno (Bologna) 14 gennaio 1983;
Maglificio Svevo S.p.a. di Bari - 1° luglio 1983;
Martelli elettrotecnica italiana S.p.a. di S. Giuliano Milanese (Milano) - 22 novembre 1982;
Maut S.p.a. di Voghera (Pavia) - 11 luglio 1983;
Milanorion industriale S.p.a. di Palmanova (Udine) - 11 aprile 1983;
Mondial ceramica italiana S.r.l., con sede legale in Roma, uffici e stabilimento di Nepi (Viterbo) - 13 giugno 1983;
Motomar S.p.a. di Lavagna (Genova) - 23 maggio 1983;
M.T.M. - Manifattura tessuti Milano S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Rho (Milano) - 5 settembre 1983;
Mupi S.p.a., con sede in Firenze, stabilimenti di Firenze e Terranuova Bracciolini (Arezzo) - 11 luglio 1983;
Nuova Nadian S.n.c. di S. Egidio alla Vibrata (Teramo) 28 marzo 1983;
Nuova valigeria di Campospinoso S.p.a. di Campospinoso (Pavia) - 5 settembre 1983;
Nuovi cantieri liguri S.p.a., con sede in La Spezia e cantiere navale di Pietra Ligure (Savona) - 6 giugno 1983;
Officine Bellometti S.p.a. di Orzinuovi (Brescia) - 20 settembre 1982;
Officine Li Gobbi S.p.a. di Terni - 1° febbraio 1983;
P.C.M.S. di Trudo Pina, con sede e stabilimento in Cellole (Caserta) - 14 marzo 1983;
Petruzzi & Branca S.p.a., con sede legale, sede amministrativa e stabilimento in Brescia - 1° marzo 1983;
Plastic Metal S.p.a. di Chiampo (Vicenza) - 4 gennaio 1982;
Plastigomma S.a.s. di Rosignano Solvay (Livorno) - 7 aprile 1983;
P.M.S. - Progettazioni meccaniche sud S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento di Teverola (Caserta) - 14 febbraio 1983;
Pre-Sal S.p.a. di Salmour (Cuneo) - 17 gennaio 1983;
Prestel S.r.l., con sede in Milano e stabilimento di Alba (Cuneo) - 23 maggio 1983;
Refrattari Capasso di Arzano (Napoli) - 21 marzo 1983;
Richardson Industrial Chemical Cleaning S.p.a. di Frosinone - 6 settembre 1982;
Rosacometta Blocchiere S.p.a. di Peschiera Borromeo (Milano) - 30 maggio 1983;
Rossi Simeone e Figli S.p.a. di Villasanta (Milano) - 3 gennaio 1983;
RU.RO.MA. S.r.l. di Bagnacavallo (Ravenna) - 11 aprile 1983;
Sabbatini Arnaldo S.a.s. di Cecchina di Ariccia (Roma) - 7 marzo 1983;
Sacelit S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Calusco d'Adda (Bergamo), Senigallia (Ancona) e S. Filippo del Mela (Messina) - 16 maggio 1983;
Sad Plastic S.p.a., con stabilimento in S. Nicolò a Tordino (Teramo) - 30 maggio 1983;
Saldotecnica S.p.a. di Pantano d'Arci di Catania - 30 maggio 1983;
Scuotto industria manufatti di Arzano (Napoli) - 9 maggio 1983;
Sicma S.p.a. di Settimo Torinese (Torino) - 1° settembre 1983;
Silm italiana S.p.a. di Cisterna (Latina) - 4 luglio 1983;
Simat abrasivi S.p.a. di Grugliasco (Torino) - 1° luglio 1983;
Sipel S.p.a. - Società industria pelli di Napoli - 28 febbraio 1983;
Snia fibre S.p.a., con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento di Villacidro (Cagliari) - 24 luglio 1983;
Staderini S.p.a. di Pomezia (Roma) - 1° marzo 1983;
Tagliaferri Ettore, con sede in Cagliari e stabilimento di Segariu (Cagliari) - 1° aprile 1983;
Talco e grafite Valchisone S.p.a., con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimento di Livorno - 9 maggio 1983;
Tecnoceramica S.p.a. di Bientina (Pisa) - 1° giugno 1983;
Tecnolamiera di Menossio Ennio & C. S.a.s. di Pradamano (Udine) - 24 gennaio 1983;
Tessitura di Casorezzo S.r.l., con sede e stabilimento in Casorezzo (Milano) - 6 dicembre 1982;
Texprint S.p.a. di Caronno Pertusella (Varese) - 8 luglio 1983;
Toniutti Altero S.p.a. di Pagagna (Udine) - 2 maggio 1983;
Tranceria Lelli Delmaide & C. S.a.s. di Montegranaro (Ancona) - 15 marzo 1982;
Ufema S.r.l. di Gropello Cairoli (Pavia) - 1° agosto 1983;
Unimin S.p.a. di Massa - 4 aprile 1983;
Utensileria italiana Tavolazzi S.p.a. di Missaglia (Como) - 6 giugno 1983;
Valdadige laterizi S.p.a. di Verona - 17 maggio 1982;
Comm. Angelo Velo S.a.s., con sede in Fontaniva (Padova) e stabilimenti di Fontaniva e Cittadella (Padova) - 2 maggio 1983;
Vetrerie Lodi S.p.a. di Torino - 6 giugno 1983;
Vinavil S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Villadossola (Novara) - 19 settembre 1983;
Zavaglia Andrea S.n.c. di Novi Ligure (Alessandria) - 23 maggio 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese per il periodo a fianco di ciascuna indicato:

Abla Fashion For Men S.p.a. di Grumo Nevano (Napoli) - settembre 1983-settembre 1984;
Acciaierie riunite di Cafasse S.p.a. di Cafasse (Torino) - agosto 1983-agosto 1984;
Alfacavi S.p.a. di Quattordio (Alessandria) - dicembre 1982-dicembre 1983;
Altecna di Modugno (Bari), azienda della Weber S.p.a. - ottobre 1983-ottobre 1984;
Arfloor S.p.a., con sede in Arco (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento) - gennaio 1983-gennaio 1984;
Arveal S.p.a. di Ferentino (Frosinone) - settembre 1983-settembre 1984;
Asso Werke S.p.a. di Calcinaia frazione Fornacette (Pisa) - agosto 1983-agosto 1984;
Astra contatori S.p.a. di Gavirate (Varese) - agosto 1983-agosto 1984;
A.T.I. - Azienda tabacchi italiana S.p.a., con stabilimenti in S. Maria Capua Vetere (Caserta), Alfani, Mattiello di Pontecagnano e Farina di Battipaglia (Salerno) - giugno 1983-giugno 1984;
Balma S.p.a., con sede in Torino, stabilimento di Cascine Vica (Torino), centro commerciale di Beinasco - settembre 1983-settembre 1984;
Barre Italia S.p.a., con sede in Firenze e stabilimento di Torbole Casaglia (Brescia) - giugno 1983-giugno 1984;
Calzaturificio Fulvia S.r.l. di Napoli - febbraio 1983-febbraio 1984;
Carnielli sud S.p.a., con sede e stabilimento in Villaricca (Napoli) - settembre 1983-settembre 1984;
Cartiere di Tolmezzo e Prealpine S.p.a., con sede in Tolmezzo (Udine) e stabilimento di Verbania Intra (Novara) - marzo 1983-marzo 1984;
C.E.A.F. - Convertitori energia alternativa fluidodinamica S.p.a. di Torino - febbraio 1983-febbraio 1984;
Ceretti & Tanfani S.p.a. di Milano - gennaio 1983-gennaio 1984;
Cer.It. - Ceramiche italiane di Roma - fino al 24 settembre 1982;
C.G.R. - Compagnia generale radiologia S.p.a., con sede in Milano, filiali di Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Catania, Genova, Ancona, Pescara, Cosenza e Cagliari, stabilimento di Monza e magazzino di Ronco Briantino (Milano) - agosto 1983-agosto 1984;
Chimica di Colleferro S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di Colleferro (Roma) - maggio 1983-maggio 1984;
Colstar Lady S.a.s. di Vairani Celso di Brescia - aprile 1983-aprile 1984;
Cooperativa Nova di Roma - aprile 1983-aprile 1984;
Coral industrie S.p.a. di Fuorni (Salerno) - settembre 1983-settembre 1984;
C.R.D.M. - Cartiere riunite Donzelli e meridionali S.p.a., con sede in Cologno Monzese e stabilimenti di Besozzo (Varese), Toscolano (Brescia) e Isola del Liri (Frosinone) - ottobre 1983-ottobre 1984;
Cotonificio di Mogliano S.p.a. di Mogliano Veneto (Treviso) - aprile 1983-aprile 1984;
Cotonificio Olcese veneziano S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Milano, Clusone (Bergamo), Campione del Garda (Brescia), Cogno (Brescia) e Boario (Brescia) - maggio 1983-maggio 1984;
CO.SPE. S.p.a. di Cagliari - ottobre 1982-ottobre 1983;

Eaton Automotive S.p.a., con sede in Rivarolo Canavese (Torino) e stabilimenti di Rivarolo, Torino, Bosconero e Venaria (Torino) ottobre 1983-ottobre 1984;
Edera S.p.a. di Cologne Bresciano (Brescia) ottobre 1983-ottobre 1984;
Elettrocarbonium S.p.a., con sede ed uffici in Milano e stabilimenti di Narni (Terni) ed Ascoli Piceno ottobre 1983-ottobre 1984;
Erre Vis S.p.a. di Calcinaia, frazione Fornacette (Pisa) agosto 1983-agosto 1984;
Eternit siciliana S.p.a. di Siracusa giugno 1983-giugno 1984;
Filiberti S.p.a., con sede in Cavaria (Varese) e stabilimenti di Cavaria e Caiello (Varese) ottobre 1983-ottobre 1984;
F.lli Tessitore S.p.a., con sede sociale e stabilimento di S. Egidio Montalbino (Salerno) luglio 1983-luglio 1984;
F.I.M.U. S.p.a. di Carbonara Scrivia (Alessandria) maggio 1983-maggio 1984;
Fonderia Brenta S.p.a. di Cadoneghe (Padova) aprile 1983-aprile 1984;
Fonderie Dalli Cani S.p.a., con sede in Arzignano (Vicenza) e stabilimento di Altavilla Vicentina (Vicenza) ottobre 1983-ottobre 1984;
Fonderie Fabo S.r.l. di Cento (Ferrara) dicembre 1982-dicembre 1983;
Fonderie F.lli Perani S.p.a. di Brescia maggio 1983-maggio 1984;
Fonderie smalterie Venete S.a.s., con sede in Arzignano (Vicenza) e stabilimento di Altavilla Vicentina (Vicenza) ottobre 1983-ottobre 1984;
F.lli Fresco di Fresco A. & C. S.n.c. di Cumiana (Torino) febbraio 1983-febbraio 1984;
Genal Etna S.p.a., con sede in Catania e stabilimenti di Catania, Palermo, Siracusa e Roma dicembre 1982-dicembre 1983;
Gewa S.p.a., con sede legale in Verbania Fondatoce e stabilimento di Verbania (Novara) gennaio 1982-gennaio 1983;
Gilardini S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti di Livorno e Marina di Pisa novembre 1983-novembre 1984;
Graziano Arco S.p.a., stabilimento di Arco (Trento) maggio 1983-maggio 1984;
Grund Aebi S.p.a. di Atessa (Chieti) agosto 1982-agosto 1983;
Grundig elettronica S.p.a. di Rovereto (Trento) ottobre 1983-ottobre 1984;
G.T.A. Sasatex S.p.a. Gruppo tessile arredamento, con sede in Monza (Milano) e stabilimenti in Biassono (Milano) e Macherio, frazione Canonica (Milano) luglio 1983-luglio 1984;
I.B.B.R. Industria bolognese busti e reggiseni S.p.a., con sede e stabilimento di Rastignano di Pianoro (Bologna) fino al 31 dicembre 1983;
I.F.E.A. industriale S.p.a. di Sant'Ambrogio (Torino) giugno 1982-giugno 1983;
I.M.E.C. S.p.a. Industria milanese elettroceramica, con sede in Milano e stabilimenti di Lissone (Milano) e Caravaggio (Bergamo) aprile 1983-aprile 1984;
Imes S.p.a., con sede in Torino e stabilimento di Alessandria ottobre 1983-ottobre 1984;
Indelve S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Monselice (Padova) gennaio 1983-gennaio 1984;
Industrie Pirelli S.p.a. «Azienda Cotoni» di Rovereto (Trento) fino al 30 giugno 1983;
Industrie tessili Giovanni Capasso fu Carmine S.n.c. di Frattamaggiore (Napoli) gennaio 1983-gennaio 1984;
IN.LA.MEC. S.p.a., con sede in Torino e stabilimento di Salassa (Torino) luglio 1983-luglio 1984;
Insit industria S.p.a., con sede in Torino e stabilimento di Montà d'Alba (Cuneo) maggio 1983-maggio 1984;
I.P.R.A. S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti di Pianezza e S. Giorgio (Torino) settembre 1983-settembre 1984;
Iso Termo Fon Navale S.a.s., con sede sociale in Genova e cantiere c/o l'Italcantieri S.p.a. di Castellammare di Stabia (Napoli) luglio 1983-luglio 1984;
Intermotor S.p.a. di Rieti maggio 1983-maggio 1984;
Italcemar S.p.a. di Frosinone ottobre 1983-ottobre 1984;
I.P.R.A. S.p.a., con sede e stabilimento in Torino giugno 1983-giugno 1984;
I.S.A. Industria spray alimentare italiana S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento di Arco Felice (Napoli) settembre 1983-settembre 1984;
I.S.P.E.A. Industria sali potassici e affini S.p.a., con sede in Palermo, miniere di Corvillo (Enna), Racalmuto (Agrigento), S. Cataldo (Caltanissetta), unità di Casteltermini (Agrigento) e uffici di Palermo ottobre 1982-ottobre 1983;
La Briantea S.a.s., con sede in Villasanta (Milano) e stabilimento in Casatenovo (Como) novembre 1982-novembre 1983;
La Lattografica S.p.a. di Napoli fino al 31 dicembre 1983;
Lamp S.p.a., con sede in Pavia e stabilimenti di Pavia, S. Giulietta e Cicognola (Pavia) marzo 1983-marzo 1984;
Lanificio Loreto D'Ambrosio S.r.l. di Isola Liri (Frosinone) gennaio 1983-gennaio 1984;
Larocchi costruzioni meccaniche di Iseo (Brescia) fino al 31 dicembre 1982;
Macchiorlatti Dalmas & Figli S.p.a., con sede in Bergamo e stabilimenti di Borgaro Torinese e Corio (Torino) marzo 1983-marzo 1984;
Maglificio Lucilla S.r.l. di Verbania Intra (Novara) febbraio 1983-febbraio 1984;
Mangimi Marzoli S.p.a. di Torre del Greco (Napoli) agosto 1983-agosto 1984;
Manifattura di Giaveno S.p.a., con sede in Torino e stabilimento di Giaveno (Torino) ottobre 1983-ottobre 1984;
Marty confezioni di Pescara fino al 15 dicembre 1982;
Milano Certosa S.p.a. di Assago (Milano) ottobre 1982-ottobre 1983;
Molini Virga S.p.a. di Palermo giugno 1983-giugno 1984;
Montefibre S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Casoria, Società italiana prodotti acrilici, stabilimento di Porto Marghera (Venezia), Società italiana nylon, stabilimenti di Pallanza e Ivrea, Società Chatillon, stabilimento di Vercelli, Società Merak di Terni, Società Vallesusa, stabilimento di Rivarolo, Società industriale Lanzo, stabilimento di Lanzo settembre 1983-settembre 1984;
Morgexcarbo S.p.a., con sede e stabilimento in Morgex (Aosta) e uffici di Milano ottobre 1983-ottobre 1984;
Negri Giuseppe & C. S.a.s. di Grugliasco (Torino) giugno 1983-giugno 1984;
No-Sag italiana S.p.a., con sede e stabilimento in S. Pietro Mosezzo (Novara) aprile 1983-aprile 1984;
Officine di Modugno S.p.a., con sede e stabilimento in Modugno (Bari) dicembre 1982-dicembre 1983;
O.M.A. Officina meccanica adriatica di Colonnella (Teramo) aprile 1983-aprile 1984;
Officine meccaniche F.lli Daldi e Matteucci S.p.a. di Porretta Terme (Bologna) gennaio 1983-gennaio 1984;
Officine Viberti S.p.a., con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Pomezia (Roma) giugno 1983-giugno 1984;
Ondulati Piemonte S.r.l. di Vaie (Torino) settembre 1982-settembre 1983;
O.T.E. Officine trasformatori elettrici S.p.a. di Bergamo aprile 1983-aprile 1984;
Peraro For S.p.a., con sede in Rovigo e stabilimenti di Rovigo e Padova dicembre 1982-dicembre 1983;
Piccolo Salvatore & C. S.p.a. di Ponticelli (Napoli) marzo 1983-marzo 1984;
Porcellane Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Milano/Lambrate settembre 1983-settembre 1984;
Porcellane Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Chieti Scalo agosto 1983-agosto 1984;
Radiatori Tubor S.p.a., con sede in Novara e stabilimento di S. Bernardino Verbano (Novara) giugno 1983-giugno 1984;
Redaelli industrie metallurgiche Dervio, con sede e stabilimento in Dervio (Como) aprile 1983-aprile 1984;
Redaelli Tecna S.p.a., con sede in Milano e unità di Rogoredo (Milano), Sesto S. Giovanni (Milano) e Gardone Val Trompia (Brescia) maggio 1983-maggio 1984;
Redaelli Tecna S.p.a., uffici di Milano febbraio 1983-febbraio 1984;
Rizzoli editore S.p.a., con sede e stabilimento di Milano dicembre 1982-dicembre 1983;
Rosabel S.p.a. di Torrebelvicino (Vicenza) fino al maggio 1983;
Rosa Rosa legno sud S.p.a., con stabilimento di Napoli-Barra luglio 1983-luglio 1984;
Rossi sud S.p.a., con sede e stabilimento in Latina luglio 1983-luglio 1984;
Salumificio F.lli Doretti S.p.a. di Massa e Cozzile (Pistoia) maggio 1983-maggio 1984;
Salvarani S.p.a., con sede in Baganzola (Parma) e stabilimento di Basilicanova (Parma) maggio 1983-maggio 1984;
Samim S.p.a., miniera di Montevecchio (Cagliari) maggio 1983-maggio 1984;

Sata torcitura S.r.l. di Ascoli Piceno maggio 1983-maggio 1984;
S.C.I. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Gattinara (Varese) luglio 1983-luglio 1984;
Senini S.p.a. di Brescia settembre 1983-settembre 1984;
Sesso S.n.c. di Rende (Cosenza) febbraio 1983-febbraio 1984;
Sicam S.p.a., con sede in Torino e stabilimento di Grugliasco (Torino) aprile 1983-aprile 1984;
Sicop Coignet S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Melfi (Potenza) marzo 1983-marzo 1984;
S.I.M.E.A. Società industriale macchine elettriche automatismi S.p.a. di Casandrino (Napoli) marzo 1983-marzo 1984;
S.I.S.O. S.n.c. di Mergozzo (Novara) giugno 1982-giugno 1983;
Spagnoli Luisa S.p.a., con sede e stabilimento in Perugia ottobre 1983-ottobre 1984;
Taban S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Pallanza (Novara) e Vercelli giugno 1983-giugno 1984;
Teksid S.p.a., con sede in Torino, unità produttive delle fonderie Torino, fucine Torino, fonderie ghisa di Carmagnola e della trasformazione Avigliana ottobre 1983-ottobre 1984;
Tonolli semilavorati S.p.a., con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimenti di Torino e Pieve Vergonte (Novara) febbraio 1983-febbraio 1984;
Trafilerie di Lainate S.p.a., con sede legale, amministrativa e stabilimento in Lainate (Milano) giugno 1983-giugno 1984;
Tralme S.p.a. di Frosinone febbraio 1983-febbraio 1984;
Universal sud di Villaricca (Napoli) agosto 1983-agosto 1984;
Valitalia S.r.l. di Cigognola (Pavia) settembre 1983-settembre 1984;
Vanadium utensili S.p.a., con sede legale in Torino e stabilimento di Villastellone (Torino) luglio 1983-luglio 1984;
Wagi fonderia S.p.a. di Napoli giugno 1983-giugno 1984;
Wagi Italia S.p.a. di Patti (Messina) ottobre 1983-ottobre 1984;
Webo Electronics Co. S.p.a., con sede in Ancona e stabilimento di Passatempo di Osimo (Macerata) febbraio 1983-febbraio 1984;
Zuccherifici meridionali S.p.a. di Policoro (Matera) agosto 1983-agosto 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 675/77, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese per il periodo a fianco di ciascuna indicato:

Addafilo S.p.a. di Capriate S. Gervaso (Bergamo) agosto 1982-agosto 1983;
Bonaca S.p.a. di Cannara (Perugia) - maggio 1983-maggio 1984;
Borsalino G. & F.llo S.p.a. di Alessandria settembre 1983-settembre 1984;
Bottonificio fossanese S.p.a. di Fossano (Cuneo) dicembre 1982-dicembre 1983;
Carrara & Matta S.p.a. di Torino dicembre 1983-dicembre 1984;
Cofiar S.p.a., con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Vigliano Biellese (Vercelli) aprile 1983-aprile 1984;
Cotonificio di Biadene S.p.a. di Montebelluna (Treviso) maggio 1983-maggio 1984;
F Duecento 80 S.p.a. di Pomezia (Roma) luglio 1983-luglio 1984;
F.NT. Fabbrica nontessuti S.p.a. di Camin (Padova) gennaio 1983-giugno 1983;
Ghinea S.p.a., già Gianni Ballanti S.p.a., di Ellera Corciano (Perugia) maggio 1982-maggio 1983;
I.C.S. Industria composizioni stampate S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Canonica d'Adda (Bergamo) aprile 1983-aprile 1984,
Imea S.p.a., già Domizia S.p.a., di Roma marzo 1983-marzo 1984;
I.M.M. Imballaggi metallici meridionali S.p.a. di Napoli agosto 1983-agosto 1984;
Industria tessile di Vercelli S.p.a., con sede e stabilimento di Vercelli giugno 1983-giugno 1984;
Intesa S.p.a. di Maratea (Potenza) aprile 1983-aprile 1984;
Invernizzi S.p.a., con sede in Melzo (Milano) e stabilimenti di Melzo, Liscate (Milano) e Caravaggio (Bergamo) dicembre 1982-dicembre 1983;
Italiana ingranaggi Maag S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Milano e Rozzano (Milano) febbraio 1983-febbraio 1984;
Legler industria tessile S.p.a. di Ponte S. Pietro (Bergamo) agosto 1982-agosto 1983;
Leglertex S.r.l. di Ponte S. Pietro (Bergamo) agosto 1982-agosto 1983;
Nuova Sida S.r.l., con sede in Garbagna Novarese (Novara) e stabilimento di Novara gennaio 1983-gennaio 1984;
Olivetti accessori S.p.a., con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Leinì (Torino) luglio 1983-luglio 1984;
Philips S.p.a., con sede in Milano, sedi periferiche in Castelmaggiore (Bologna), Casalnuovo (Napoli), Rubano (Padova) e Roma, stabilimenti in Monza ed area milanese agosto 1983-agosto 1984;
Osram S.p.a., con sede e stabilimento di Milano maggio 1983-maggio 1984;
Paracchi S.p.a. di Torino ottobre 1982-ottobre 1983;
Pianfei I.P.A. S.p.a. di Pianfei (Cuneo) luglio 1983-luglio 1984;
Pirelli componenti auto S.p.a., già industrie Pirelli S.p.a., di Settimo Torinese (Torino) luglio 1983-luglio 1984;
Pneumatici Clement S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Milano e Cernusco sul Naviglio (Milano) maggio 1983-maggio 1984;
Remmert Label S.p.a. di S. Maurizio Canavese (Torino) marzo 1982-marzo 1983;
S.A.I.G. Società agricola industriale di Giulianova (Teramo) luglio 1983-luglio 1984;
Samim S.p.a., miniera di Monteponi (Cagliari) febbraio 1983-febbraio 1984;
Silma S.p.a. di Rivoli (Torino) agosto 1983-agosto 1984;
Sitepo S.p.a. di Potenza dicembre 1982-dicembre 1983;
Siv Società italiana vetro S.p.a. di S. Salvo (Chieti) settembre 1982-settembre 1983;
Vic italiana S.p.a. di Macchia di Ferrandina (Matera) marzo 1983-marzo 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 675/77, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti imprese:

Baby Plast italiana S.p.a. di Carrara S. Giorgio (Padova) 1° marzo 1983;
Brianza plastica S.p.a., con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Carate Brianza (Milano) 2 maggio 1983;
Ceramica Senio S.p.a. di Castelbolognese (Ravenna) 29 novembre 1982;
Ceramiche La Campanella del Frignano S.p.a. di Pavullo del Frignano (Modena) 1° agosto 1983;
C.M.A. Bosi Costruzioni elettromeccaniche Abbiategrasso S.p.a. di Abbiategrasso (Milano) 29 agosto 1983;
Cotonificio Pietro Bellora S.p.a., con sede in Gallarate (Varese) e stabilimenti di Gallarate (Varese) e Legnano (Milano) 20 giugno 1983;
Cotonificio Ponte S. Marco S.p.a. di Calcinato (Brescia) 1° aprile 1983;
Elto S.r.l. di Venaria (Torino) 1° luglio 1983;
Faba S.p.a. di Fornovo S. Giovanni (Bergamo) 1° febbraio 1982;
Fanini Fain S.p.a. di Ascoli Piceno 7 settembre 1983;
Fo.Ce.It. S.p.a. di Pratola Peligna (L'Aquila) 7 marzo 1983;
F.lli Fossati S.p.a. di Macherio (Milano) 2 maggio 1983;
F.lli Quinto e Manfredi S.r.l. di Matera 18 luglio 1983;
Gruppo Elba S.p.a., con sede in Fiorano Modenese (Modena) e stabilimento di Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia) - 4 aprile 1983;
Polygram dischi S.p.a., con sede e magazzino in Milano e stabilimento di Tribiano (Milano) 2 maggio 1983;
Imaf S.n.c. di Quinzano d'Oglio (Brescia) 14 marzo 1983;
In.F.A. Industria friulana alluminio S.p.a., con sede in Aviano (Pordenone) e stabilimenti di Aviano e S. Martino al Tagliamento 29 agosto 1983;
Industrie Pama S.p.a. di Verona 2 maggio 1983;
Italcementi S.p.a., con sede in Bergamo e stabilimenti di Senigallia (Ancona) e Schio (Vicenza) 11 luglio 1983;
Henraux S.p.a. di Querceta di Seravezza (Lucca) 5 ottobre 1983;
Idrosapiens S.r.l. di Leinì (Torino) 1° luglio 1983;
Spea S.p.a. di Sant'Atto di Teramo 6 giugno 1983;
Italtractor sud ITS S.p.a., con sede in Potenza e stabilimenti in Potenza e Ceprano (Frosinone) 23 novembre 1981;

Ittica Tagliamento S.a.s. di Osoppo (Udine) - 20 agosto 1979;
Macfur S.p.a. di Guardamiglio (Milano) - 16 maggio 1983;
Manifattura Castiglioni, con sede in Milano e stabilimenti in Dairago e Arconate (Milano) - 20 giugno 1983;
Matisa S.p.a. di Pomezia (Roma) - 17 gennaio 1983;
Merloni elettrodomestici S.p.a., con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimenti di Fabriano, Albacina di Fabriano (Ancona), Marischio di Fabriano (Ancona) e Comunanza (Ascoli Piceno) - 22 agosto 1983;
Sondrio cotonificio S.p.a. di Sondrio - 1° ottobre 1983;
Toscana cementi S.p.a., con sede in Firenze e stabilimento di Rignano sull'Arno (Firenze) - 12 dicembre 1982;
Toscocedil S.p.a. di Monteriggioni (Siena) - 1° giugno 1983;
Velia S.p.a. di Casalvelino Scalo (Salerno) - 30 maggio 1983;
Vinicola italiana S.A.V.I. Florio, Ingham Whitaker, Woodhouse & C. S.p.a., con sede e stabilimento in Marsala (Trapani) - 22 agosto 1983;
Zincheria Origoni S.p.a. di Milano - 2 maggio 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 675/77, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti imprese che pur avendo presentato richiesta per l'accertamento della condizione di crisi hanno posto in essere azioni dirette a ristrutturare e a riorganizzare la propria struttura produttiva e/o commerciale:

Ergen S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Lomagna (Como);
ISF S.p.a., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e stabilimenti di Milano e Roma;
Incis S.r.l. di Saronno (Varese);
Mapi S.r.l., ora Piazza S.r.l., con sede in Torino e stabilimento di None (Torino);
Pneumatici Pirelli S.p.a. di Villafranca Tirrena (Messina);
Samim S.p.a., stabilimento di Portovesme (Cagliari).

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*) della legge n. 675/77, e dagli articoli 16 e 17 della legge n. 155/81, la sussistenza della condizione di crisi aziendale delle seguenti imprese:

Bozzetto industrie chimiche S.p.a. di Pedrengo (Bergamo);
Giulio Einaudi editore S.p.a. di Torino;
Fabbrica interconsorziale marchigiana concimi e prodotti chimici S.p.a. di Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno);
Fitre S.p.a., con sede in Magenta (Milano), sede amministrativa e stabilimento di Milano;
I.M.L. - Industrie meccaniche lombarde S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Lomagna (Como);
Officine Facco & C. S.p.a. di Marsango di Campo San Martino (Padova).

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77, la sussistenza delle condizioni che giustificano la concessione di un'ultima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Apsia Med S.p.a. di S. Gregorio di Reggio Calabria - aprile 1983-aprile 1984;
Comes S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di Ariccia (Roma) - aprile 1983-aprile 1984;
I.M.EL. S.p.a., con sede e stabilimento di Catania - dicembre 1982-dicembre 1983;
I.S.I. - Istituto sierovaccinogeno italiano S.p.a. di S. Antimo (Napoli) - ottobre 1983-ottobre 1984;
Manifattura del Friuli S.p.a. di Porcia (Pordenone) - maggio 1983-maggio 1984;
P.A.C. S.p.a. di Lanciano (Chieti) - marzo 1983-marzo 1984;
Cav. Orlando Quagliardi di Castelfidardo (Ancona) - novembre 1982-novembre 1983;
S.I.V.I. S.p.a. di Cavazzale (Vicenza) - gennaio 1983-gennaio 1984;
Vimadex di Vittorio d'Errico di Cardito (Napoli) - giugno 1983-giugno 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 675/77, la sussistenza delle condizioni che giustificano la concessione di un'ultima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

I.C.A.P. S.p.a. di S. Maria degli Angeli - maggio 1983-maggio 1984;
I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, con stabilimento in Napoli-Barra - maggio 1983-maggio 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti imprese per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalle date di seguito indicate:

Gajon Institute of Tecnology S.p.a., con sede legale e stabilimento di Genova - 2 novembre 1982;
Officind meccaniche Ani di Taglier & C. S.n.c., con sede e stabilimento in Chiampo (Vicenza) - 29 novembre 1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 675/77, la condizione di riorganizzazione aziendale della società Sneg, con sede in Napoli, per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1984.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adottera, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti di competenza non superando, per quanto riguarda i soggetti interessati alla applicazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, il limite temporale stabilito dal quarto comma dell'art. 35 della medesima legge.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 675/77, per gli effetti dello stesso art. 2, e per gli effetti degli articoli 16 e 17 della legge n. 155/81, la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Adica Pongo S.p.a. di Lastra a Signa (Firenze).

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge n. 444/80, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga fino ad un massimo di trentanove mesi del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Nola-Marigliano (Napoli) per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 «disinquinamento del Golfo di Napoli» impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dal lavoro dal 5 gennaio 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge n. 310/79, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per ulteriori nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Napoli per il completamento dei lavori relativi al restauro dei monumenti, sospesi dal lavoro dal 30 novembre 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 675/77, la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale della società F.lli Testori S.p.a. di Novate Milanese (Milano) che, pur avendo presentato richieste per l'accertamento della condizione di crisi aziendale, ha posto in essere operazioni dirette a riorganizzare la propria struttura produttiva e/o commerciale.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77, e per gli effetti degli articoli 2 della legge n. 301/79 e 1 della legge n. 390/81, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti imprese:

Adriatica industrie meccaniche S.r.l., con sede in Longiano (Forlì) e stabilimento di Torriano (Forlì);
C.M.C. di Carmen Monetti, con stabilimento in Napoli;
I.M.E. - Industria macchine elettroniche S.p.a. di Pomezia (Roma);
ME.T.NA. S.r.l. di Calata Mandraccio, Genova Porto;
Sarmoda S.r.l. di Napoli;
Termosanitari Turri S.r.l. di Moena (Trento).

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77, la sussistenza della crisi aziendale della società Rigon fonderie S.p.a. di Mezzolombardo (Trento), per il periodo 1° novembre 1982-21 aprile 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge n. 675/77, la sussistenza della crisi aziendale della società Vetroblock di Anagni (Frosinone), per il periodo 1° marzo 1982-1° luglio 1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge n. 675/77, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della Società I.G.C. - Industria giocattoli cinematografici di Lanciano (Chieti), per il periodo 3 gennaio 1983-2 maggio 1983.

Con provvedimento adottato nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha deliberato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge n. 675/77, la società Maglificio Cagli di Maggi Lamberto & C. di Cagli (Pesaro) - per la quale era stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale per il periodo aprile 1980-marzo 1983 — non possa ritenersi ulteriormente in condizione di ristrutturazione aziendale.

Con provvedimento adottato nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha deliberato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge n. 675/77, la società Nuova IB.MEI S.p.a. di Asti — per la quale era stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale per il periodo aprile 1978-marzo 1983 - non possa ritenersi ulteriormente in condizione di ristrutturazione aziendale.

Con provvedimento adottato nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha deliberato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge n. 675/77, la società Nuova Colgomma S.p.a. di Cupramontana (Ancona) — per la quale era stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale per il periodo giugno 1981-giugno 1983 — non possa ritenersi ulteriormente in condizione di ristrutturazione aziendale.

Con provvedimento adottato nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge n. 675/77, e sulla base delle risultanze della verifica effettuata dall'ispettore del lavoro di Ancona in data 25 ottobre 1983, che la società Forniture B.M., con sede in Camerano (Ancona), non possa ritenersi in condizione di ristrutturazione aziendale dal 22 novembre 1982.

Con provvedimento adottato nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha deliberato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge n. 675/77, sulla base delle risultanze della verifica effettuata dall'ufficio regionale del lavoro di Pescara, la società Newtex sud S.p.a. con sede in Città S. Angelo (Pescara), non possa ritenersi in condizione di ristrutturazione aziendale dal 1° gennaio 1983.

Con provvedimento adottato nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha deliberato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge n. 675/77, la società Immobil sud S.p.a. già Nuova elettromeccanica sud S.p.a. di Campo Calabro (Reggio Calabria), per la quale era stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale per il periodo gennaio 1980-gennaio 1982, non possa ritenersi ulteriormente in condizione di ristrutturazione aziendale.

Con provvedimento adottato nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha deliberato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge n. 675/77, le società sottoelencate non possano ritenersi ulteriormente in condizione di crisi aziendale a decorrere dalla data a fianco di ciascuna indicata:

A.F. Impianti S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Borgone di Susa (Torino) - aprile 1983;

I.V.A.M. S.n.c. di S. Prisco (Caserta) - marzo 1982;

Pastore Angelo di Pisticci Scalo (Matera) - aprile 1983;

Pozzi Alfredo di Aversa (Caserta) - settembre 1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI non ha accertato ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge n. 675/77, specifiche situazioni di crisi aziendale nei confronti delle imprese sottoelencate a decorrere dalla data a fianco di ciascuna indicata:

Marchesini Agostino S.r.l. di Crespellano (Bologna) - 1° gennaio 1983;

Tecnocarta S.p.a. di Amaro (Udine) - 22 agosto 1983;

Ubertone S.p.a. di Mortara (Pavia) - 4 luglio 1983;

Stara S.p.a., con sede in Genova ed unità produttive presso Centro siderurgico Nuova Italsider di Bagnoli (Napoli) - 1° dicembre 1982;

Farsura Angelo S.p.a., con sede in Milano ed unità operative su tutto il territorio nazionale - 1° gennaio 1982;

Girasole S.p.a., con sede in Nuoro e stabilimento di Girasole (Nuoro) - 29 novembre 1982;

Betongamma S.p.a. di Segni (Roma) - 24 marzo 1983;

Lavedil meridionale S.r.l. di Napoli - 15 novembre 1982;

La Meridionale di imprese e costruzioni S.r.l., con sede in Napoli e cantiere ENEL di Cosenza - 14 ottobre 1981;

Jaeger regolazione S.p.a. di Cinisello Balsamo (Milano) 21 febbraio 1983;

Frank e Dario Sportswear S.n.c. di Frosinone - 1° marzo 1983;

Amici Romano di Ravenna - 6 settembre 1982;

ADM S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Quinto de Stampi Rozzano (Milano) - 11 marzo 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha accertato, ai fini dell'art. 2, quinto comma, lettera c) della legge n. 675/77 e per gli effetti del primo comma dell'articolo 23 della legge n. 155/81, la condizione di crisi delle seguenti imprese:

A.M. Gestione ristoranti e mense di A. Massone di Rivalta Scrivia mense presso: Ormig S.p.a. di Ovada (Alessandria), A.M.A. S.p.a. di Tortona (Alessandria), Graziano S.p.a. di Tortona (Alessandria), F.I.M.U. di Carbonara Scrivia, C.M.T. S.p.a. di Tortona (Alessandria), G.F.M. S.p.a. di Alessandria;

Eurest Italia S.p.a. di Roma, mensa presso Altecna Weber S.p.a. di Bari;

Eurest Italia S.p.a. di Roma, mensa presso Fiat Allis di Lecce;

GE.AL.CO. S.a.s. di Busto Garolfo (Milano), mensa presso Rimoldi Rock - Well S.p.a. di Olcella;

GE-ME Gestione mense S.n.c. di Genova-Pegli, mensa presso Dufour S.p.a. di Genova-Pegli e Genova-Cornigliano;

Italmense S.p.a. di Milano, mensa presso Ducati sud S.p.a. di Pontinia (Latina);

Moraschinelli Ettore di Dongo (Como), mensa presso Falck S.p.a. di Dongo (Como).

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge n. 675/77, e per gli effetti dell'articolo 37, primo comma, lettere a) e c), della legge n. 416/81, la condizione di ristrutturazione aziendale della società editrice La Stampa S.p.a. di Torino.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge n. 675/77, e per gli effetti degli articoli 16 e 17 della legge n. 155/81, la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle seguenti società:

Birfield trasmissioni S.p.a. di Brunico (Bolzano);

C.I.F. Consorzio industrie fiammiferi, con sede in Roma, deposito di Scandicci (Firenze);

Kristall Krisla S.r.l. di Colle Val d'Elsa - località San Marziale (Siena).

Con provvedimento adottato nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha deliberato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge n. 675/77, la società C.I.A. - Compagnia industriale alimentare S.p.a. di Nocera Inferiore (Salerno) non possa ritenersi ulteriormente in condizione di crisi aziendale.

Con provvedimento adottato nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha deliberato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge n. 675/77, la società Lidman S.p.a. non possa ritenersi ulteriormente in condizione di crisi aziendale.

Con provvedimento adottato nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha deliberato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge n. 675/77, la società Cagnoni & C. S.p.a. di Osimo (Ancona) non possa ritenersi ulteriormente in condizione di crisi aziendale.

(1191)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, anno accademico 1983-84.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1983, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di quarantasette allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze (registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1983, registro n. 23 Difesa, foglio n. 237);

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1983, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso suddetto (registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1983, registro n. 42 Difesa, foglio n. 87);

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1983, con il quale la prof.ssa Orioli Maria Adelaide è stata sostituita dalla prof.ssa Marletta Anna nell'incarico di membro aggiunto della predetta commissione;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati ed i titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) Moretti Luca	punti	27,333
2) Tommasone Luigi	»	26,888
3) Pelagalli Luigi	»	26,777
4) Di Meglio Diego	»	26,722
5) Perrucci Salvatore	»	24,111
6) Catania Giuseppe	»	23,777
7) Castelli Nunzio	»	23,499
8) Camajori Tedeschini Riccardo	»	23,333
9) Tripaldi Gianfranco	»	23,221
10) Badagliacca Francesco	»	22,833
11) Scalzo Gabriele	»	22,777
12) Scatigna Francesco	»	22,722
13) Musu Domenico	»	22,666
14) Copertino Marcello	»	22,277
15) D'Aprile Francesco Saverio	»	22,277
16) Di Scala Vincenzo	»	21,610
17) Centola Mauro	»	20,222
18) Laterza Francesco	»	20,000
19) Cannavò Mario	»	19,666
20) Gaudioso Mario	»	19,333

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 gennaio 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1984
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 57

(1228)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti nel profilo professionale di ispettore, ruolo medici, fra laureati in medicina e chirurgia.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti nel profilo professionale di ispettore (quinta categoria) ruolo medici, fra laureati in medicina e chirurgia, in possesso della relativa abilitazione all'esercizio della professione, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1984, n. 1, avranno luogo in Roma, via Giolitti, n. 34, alle ore 8 dei giorni 27 e 28 marzo 1984.

(1274)

OPERA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I FERROVIERI DELLO STATO

Approvazione delle graduatorie dei pubblici concorsi a posti di collaboratore (indirizzi: giuridico, economico) e operatore tecnico (mansioni: cuoco, guardarobiere, infermiere, centralinista).

Con deliberazione del comitato esecutivo dell'O.P.A.F.S. n. 1767 del 6 febbraio 1984 sono state approvate le graduatorie relative ai seguenti pubblici concorsi, indetti con deliberazione del comitato esecutivo 14 luglio 1983, n. 1681:

a) due posti di collaboratore (indirizzo giuridico) e due posti di collaboratore (indirizzo economico);

b) un posto di operatore tecnico (mansioni cuoco);

c) un posto di operatore tecnico (mansioni guardarobiere);

d) un posto di operatore tecnico (mansioni infermiere);

e) un posto di operatore tecnico (mansioni centralinista).

Le suddette graduatorie sono consultabili presso la sede centrale dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato, viale del Caravaggio, 107 - Roma.

(1234)

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto per la prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di ingegneria presso l'ufficio gestione del patrimonio immobiliare.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami, ad un posto per la prima qualifica del ruolo professionale.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di laurea in ingegneria civile o architettura;

b) abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o architetto;

c) iscrizione all'albo professionale degli ingegneri o degli architetti; nei confronti del personale in servizio presso la Cassa il requisito dell'iscrizione all'albo professionale sarà accertato con riferimento alla data della nomina;

d) età non superiore a 35 anni, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge; si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo della Cassa.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, devono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale della Cassa nazionale del notariato - Ufficio del personale - Roma - Via Flaminia, 160 - c.a.p. 00196, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data della domanda è stabilita dal timbro di accettazione della raccomandata apposto dall'ufficio postale. Non si terrà comunque conto delle domande che dovessero pervenire oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

due prove grafiche che verteranno sugli argomenti indicati nel programma di esame allegato al bando di concorso;

una prova orale che verterà sugli stessi argomenti oggetto delle prove grafiche.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Ufficio del personale - Via Flaminia, 160 - Roma.

(1271)

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti nella qualifica di collaboratore del ruolo amministrativo

E' indetto ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di cinque posti di collaboratore del ruolo amministrativo.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti:

a) diploma di laurea in giurisprudenza o scienze economiche e commerciali o in scienze politiche;

b) età non superiore a 35 anni, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge; si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo della Cassa.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, devono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale della Cassa nazionale del notariato - Ufficio del personale - Roma - Via Flaminia, 160 - c.a.p. 00196, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data della domanda è stabilita dal timbro di accettazione della raccomandata apposto dall'ufficio postale. Non si terrà comunque conto delle domande che dovessero pervenire oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli esami si svolgeranno in Roma, nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno due prove scritte ed una orale che verteranno sugli argomenti indicati nel programma di esame allegato al bando di concorso.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Ufficio del personale - Via Flaminia, 160 - Roma.

(1272)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di assistente tecnico del ruolo tecnico presso l'ufficio gestione del patrimonio immobiliare.

E' indetto ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di assistente tecnico del ruolo tecnico.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti:

a) diploma di geometra;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge; si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo della Cassa.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, devono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale della Cassa nazionale del notariato - Ufficio del personale - Roma - Via Flaminia, 160 - c.a.p. 00196, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data della domanda è stabilita dal timbro di accettazione della raccomandata apposto dall'ufficio postale. Non si terrà comunque conto delle domande che dovessero pervenire oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli esami si svolgeranno in Roma, nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno due prove scritte ed una orale che verteranno sugli argomenti indicati nel programma di esame allegato al bando di concorso.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Ufficio del personale Via Flaminia, 160 - Roma.

(1273)

OSPEDALE « S. GIOVANNI CALIBITA » FATEBENEFRATELLI DI ROMA

Concorso ad un posto di primario del servizio di anatomia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anatomia patologica .

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ospedale gestito dall'ente religioso in Roma.

(1279)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario, tecnico e amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di assistente di ortotraumatologia;
due posti di infermiere/a professionale;
due posti di tecnico di radiologia;
un posto di vigile sanitario;
un posto di ingegnere impiantista;
un posto di provveditore economo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria - ufficio personale dell'U.S.L. in Cittiglio (Varese).

(1235)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 64 del 5 marzo 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Banca d'Italia: Pubblica selezione per l'assunzione a cinquantanove posti nella carriera ausiliaria per appartenenti alle categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. **42.**

Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 146 *del* 29 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INDIRIZZI GENERALI

Art. 1.

Princìpi e finalità

La regione Emilia-Romagna esercita, ai sensi della presente legge, le funzioni ad essa spettanti in materia di biblioteche e di archivi storici di enti locali o di interesse locale, a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione e della relativa legislazione di attuazione.

La Regione promuove, nell'ambito della programmazione regionale e in concorso con gli enti locali territoriali, la costituzione e lo sviluppo dell'organizzazione bibliotecaria regionale.

L'organizzazione bibliotecaria regionale:

favorisce la crescita culturale individuale e collettiva, garantendo a tutti l'accesso agli strumenti di conoscenza, di informazione e di comunicazione;

contribuisce all'attuazione del diritto allo studio e all'istruzione permanente;

concorre all'avanzamento degli studi e della ricerca, con particolare riferimento alla realtà regionale.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

La presente legge riguarda le strutture, le attività e i servizi bibliotecari ed archivistici di pertinenza della Regione e degli enti locali o, comunque, di interesse locale.

Rientrano nell'ambito di applicazione della legge ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le entità bibliotecarie ed archivistiche di seguito indicate, sempre che le medesime appartengano alla Regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o siano a tali enti affidate o presso di essi anche soltanto di fatto esistenti, o siano comunque di interesse locale:

raccolte e fondi documentari di interesse bibliografico, culturale, storico o artistico, comunque costituiti e qualunque sia la natura dei documenti che li compongono;

archivi storici e nuclei storico-archivistici;

biblioteche, anche popolari;

centri di lettura stabili o mobili;

altri centri e servizi bibliotecari e di lettura, assimilati ai precedenti a norma del secondo comma del precitato art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Ai fini della presente legge, con le locuzioni « biblioteche di enti locali » o « biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale » si intendono indistintamente tutte le strutture, le raccolte, i servizi e le attività di cui al precedente comma, a meno che non sia diversamente disposto in modo espresso.

Art. 3.

Criteri e obiettivi

L'azione della Regione e degli enti locali territoriali assume, quali criteri direttivi delle diverse forme di intervento, ai livelli istituzionali e organizzativi di competenza, l'imparzialità e il pluralismo dei servizi e degli strumenti di conoscenza, di informazione e di comunicazione nonché la gratuità dei servizi di consultazione e di prestito delle biblioteche degli enti locali.

Nel quadro dei princìpi e delle finalità indicate, la Regione e gli enti locali perseguono, tramite l'organizzazione bibliotecaria regionale e i sistemi bibliotecari locali, i seguenti obiettivi:

a) l'approntamento e lo sviluppo di una rete adeguata ed efficiente di strutture e di servizi bibliotecari ed archivistici su tutto il territorio regionale e per l'intera società regionale;

b) la qualificazione e l'integrazione delle strutture, dei servizi e delle attività delle biblioteche e degli archivi storici affidati agli enti locali, o di interesse locale;

c) il coordinamento delle strutture bibliotecarie e di quelle archivistiche affidate agli enti locali con il sistema regionale delle istituzioni culturali, pubbliche o private;

d) la valorizzazione e lo sviluppo delle raccolte, delle strutture e dei servizi esistenti, delle competenze ed esperienze istituzionalmente o professionalmente acquisite, nonché delle qualificazioni e delle vocazioni specifiche, storicamente o istituzionalmente proprie, di singole strutture o servizi;

e) l'acquisizione, l'ordinamento, la conservazione, la tutela e la pubblica fruizione del materiale bibliografico e documentario di qualsiasi specie, avente interesse artistico, storico o culturale, con particolare riguardo per il materiale antico, raro o di pregio;

f) la realizzazione di sistemi informativi coordinati, che favoriscano la conoscenza, l'utilizzo del patrimonio librario e documentario esistente nel territorio regionale e l'accesso alle reti di informazione bibliografica nazionali ed internazionali;

g) la promozione di manifestazioni e di attività culturali e divulgative specificamente connesse con i patrimoni bibliografici e storico-documentari, con la loro conoscenza e valorizzazione e con le finalità proprie delle singole istituzioni bibliotecarie;

h) il collegamento e la cooperazione delle biblioteche e degli archivi storici affidati agli enti locali o di interesse locale con le biblioteche pubbliche, statali, scolastiche e universitarie e con l'organizzazione archivistica dello Stato, con le biblioteche e gli archivi di istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio, nonché con le strutture ed i servizi delle biblioteche di altre regioni, delle biblioteche nazionali ed estere e con gli istituti centrali dello Stato;

i) la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale addetto alle biblioteche, agli archivi storici e ai relativi servizi;

l) la predisposizione di attività intese a favorire la comunicazione interpersonale, orale e visiva, compatibili con la natura delle raccolte e con le caratteristiche delle strutture e dei servizi.

TITOLO II

FUNZIONI E COMPETENZE

Art. 4.

Funzioni della Regione

La Regione esercita, nel rispetto dei princìpi dell'autonomia e del decentramento e nel quadro delle finalità di cui al titolo I, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e, in concorso con gli enti locali territoriali, di programmazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale.

In particolare la Regione:

a) determina i criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi storici affidati agli enti locali o di interesse locale;

b) definisce l'ordinamento dei sistemi bibliotecari locali e ne approva l'istituzione;

c) determina le linee programmatiche per gli interventi annuali e poliennali ed individua le risorse da destinare al fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria;

d) coordina l'informazione bibliografica, definendo i criteri e le procedure di catalogazione atte a garantire l'interscambio tra i sistemi informativi locali, ed assumendo altresì specifiche iniziative di rilievo regionale, particolarmente per quanto concerne il collegamento con i servizi bibliotecari extra regionali;

e) cura, mediante attività ed interventi di carattere anche continuativo, nel quadro della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore;

f) indirizza e promuove la rilevazione, la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e storico-documentario con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio, mediante appositi interventi anche di carattere straordinario;

g) esercita, in materia di tutela, le funzioni delegate a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;

h) fissa i criteri per la riproduzione e la registrazione di manoscritti e documenti a stampa visivi e auditivi;

i) stipula le convenzioni di propria competenza e fissa i criteri generali per i rapporti di convenzione ai livelli subregionali;

l) coordina, attraverso iniziative e interventi specifici, la rilevazione, su scala regionale, dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie e storico-documentarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie e di quelle archivistiche affidate agli enti locali nonché alla relativa utenza.

Art. 5.

Funzioni delle province

Le province e il circondario di Rimini esercitano le funzioni di coordinamento e di programmazione dell'organizzazione bibliotecaria per i rispettivi ambiti territoriali.

In particolare, gli enti precitati:

a) individuano gli ambiti territoriali più idonei alla creazione dei sistemi bibliotecari locali in relazione alle finalità ed agli obiettivi di cui al titolo I;

b) predispongono, tenuti presenti i programmi formulati dai comuni, singoli od associati, e nel quadro degli indirizzi generali della programmazione bibliotecaria regionale, i piani bibliotecari territoriali e concorrono alla definizione degli interventi diretti della Regione;

c) organizzano l'informazione bibliografica sul territorio, provvedendo anche alla costituzione e alla gestione di archivi di dati al fine della realizzazione del sistema informativo territoriale;

d) esercitano le funzioni previste dalla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, per quanto concerne la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore, formulando altresì proposte per gli appositi interventi della Regione;

e) coordinano i servizi per la riproduzione e la registrazione di manoscritti e documenti a stampa, visivi e auditivi, raccolti e conservati nelle biblioteche degli enti locali o di interesse locale e negli archivi storici ad essi affidati;

f) stipulano le convenzioni di propria competenza, promuovendo e coordinando altresì i rapporti di convenzione a livello locale;

g) organizzano, per il territorio di competenza e in conformità ai criteri definiti su scala regionale, la rilevazione dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie ed archivistiche, ai servizi e alle attività delle istituzioni biblotecarie ed archivistiche, nonché alla relativa utenza;

h) promuovono e coordinano le iniziative e i programmi diretti all'integrazione dei servizi e delle attività delle istituzioni bibliotecarie con le altre istituzioni culturali, pubbliche e private operanti nel territorio, con particolare riferimento al sistema scolastico, favorendo il collegamento con i consigli scolastici distrettuali e con gli organi preposti alle istituzioni universitarie.

Per l'attuazione dei compiti di cui sopra le province e il circondario di Rimini possono istituire appositi centri di documentazione o servizi di coordinamento territoriale.

Per i maggiori oneri, in attrezzature e strumentazione, derivanti agli enti di cui al primo comma in conseguenza dell'espletamento delle funzioni ad essi attribuite a norma del presente articolo, si provvede in sede di riparto del fondo finanziario regionale.

Art. 6.

Funzioni dei comuni

Con riferimento ai princìpi e alle finalità di cui al titolo I compete ai comuni di provvedere all'istituzione, alla gestione, allo sviluppo e al coordinamento delle strutture e dei servizi bibliotecari ed archivistici sul territorio, nonché alla costituzione dei sistemi bibliotecari locali.

In particolare, i comuni:

a) provvedono all'istituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche e degli archivi storici ad essi affidati, adottandone i relativi regolamenti e nominandone gli organi di gestione, tenuto conto degli indirizzi generali della programmazione bibliotecaria regionale;

b) provvedono alla costituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali;

c) formulano, nell'ambito dei sistemi bibliotecari locali, i programmi sia annuali che poliennali, concernenti l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle strutture e dei servizi bibliotecari ed archivistici, predisponendo altresì i piani di spesa e le richieste di finanziamento relative;

d) programmano e curano, nell'ambito dei sistemi bibliotecari locali, le manifestazioni culturali e divulgative e le attività di promozione educativa specificamente attinenti alle istituzioni bibliotecarie e storico-documentarie e connesse con i relativi patrimoni favorendo il collegamento con le altre istituzioni culturali, pubbliche e private, operanti nel territorio, con particolare riferimento al sistema scolastico;

e) predispongono programmi da sottoporre al parere obbligatorio dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, per il recupero, la conservazione, la valorizzazione e la tutela delle raccolte bibliografiche, storiche e documentarie, formulando le relative proposte per gli interventi diretti della Regione;

f) stipulano le convenzioni di propria competenza;

g) curano la rilevazione dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie e storico-documentarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie e di quelle archivistiche affidate agli enti locali, nonché alla relativa utenza;

h) intraprendono, per l'ambito territoriale di competenza, ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui al titolo I.

Quando sia costituito il sistema bibliotecario intercomunale, le funzioni di cui sopra vengono esercitate, per le materie a tal fine espressamente indicate nella convenzione, dagli organi di gestione del sistema.

Le deliberazioni dei comuni concernenti i programmi di sviluppo di cui al secondo comma, lettera c), del presente articolo, sono adottate sentiti gli organi di gestione del sistema bibliotecario di appartenenza il cui motivato parere dovrà essere allegato ai programmi stessi e sentiti i distretti scolastici ai sensi del successivo art. 9.

Art. 7.

Organi di consulenza e di assistenza e servizi regionali

L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali esplica, nel quadro delle proprie competenze istituzionali, le funzioni di organo di consulenza e di assistenza per la Regione e per gli enti locali territoriali, nonché per l'organizzazione bibliotecaria regionale e per i sistemi bibliotecari locali, in ordine all'attuazione della presente legge e al perseguimento delle finalità e degli obiettivi in essa indicati.

L'Istituto esplica altresì, nel campo della rilevazione, della catalogazione e dell'informazione bibliografica ed archivistica, nonché della conservazione, del restauro, della integrità e sicurezza dei patrimoni librari e storico-documentari, le funzioni amministrative espressamente attribuite alle regioni dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

L'esercizio da parte dell'Istituto delle funzioni indicate nei due precedenti commi avviene, di norma, tramite il servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari che è appositamente istituito, con la presente legge, nell'ambito dell'Istituto stesso.

Per l'espletamento delle precitate funzioni, il servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari potrà essere affiancato da apposite commissioni o gruppi di lavoro o avvalersi di qualificate collaborazioni esterne da attivarsi, d'intesa con la Regione, dagli organi direttivi dell'Istituto, nel quadro delle norme che ne disciplinano l'ordinamento e il funzionamento.

La Regione provvede alle esigenze di finanziamento e di personale per i maggiori oneri derivanti all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali in conseguenza dell'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui alla presente legge.

Art. 8.
Funzioni dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (specificazione)

In relazione alle funzioni di consulenza e di assistenza di cui al primo comma dell'art. 7, compete all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali di formulare pareri e proposte, per i competenti organi regionali e locali, in ordine a tutto quanto attiene all'attuazione della presente legge.

In particolare, l'Istituto esprime pareri obbligatori, debitamente motivati, per quanto concerne:

a) l'ordinamento e l'istituzione dei sistemi bibliotecari locali; la tipologia delle biblioteche e i criteri e le procedure per la loro classificazione; la determinazione dei requisiti minimi delle biblioteche afferenti all'organizzazione bibliotecaria regionale e/o ai sistemi bibliotecari locali; lo schema di regolamento tipo delle biblioteche e degli archivi storici degli enti locali; i profili professionali del personale addetto alle biblioteche e agli archivi storici degli enti locali; le iniziative e i programmi di rilevanza regionale per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori del settore;

b) la determinazione delle linee programmatiche regionali; la suddivisione per destinazioni d'intervento del fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria e il riparto dei relativi stanziamenti;

c) i progetti di convenzione, a livello regionale, di cui all'art. 10, secondo comma, lettera *c*), *d*) ed *e*).

In relazione alle funzioni amministrative di cui al secondo comma dell'art. 7, compete all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali di predisporre i programmi, curandone altresì la successiva attuazione, per gli interventi della Regione, di carattere anche straordinario, nel campo della catalogazione e dell'informazione bibliografica ed archivistica, nonché della rilevazione, conservazione, restauro e sicurezza dei patrimoni librari e storico-documentari degli enti locali o di interesse locale.

Art. 9.
Collegamento con gli organi del sistema scolastico

I comuni promuovono, nell'ambito dei sistemi bibliotecari locali, il collegamento con i servizi educativi scolastici, favorendo la qualificazione delle relative strutture bibliotecarie e la loro integrazione con gli altri servizi bibliotecari sul territorio.

Al fine indicato, i comuni e gli organi di gestione dei sistemi bibliotecari locali sollecitano il parere e le proposte dei consigli scolastici distrettuali, nel quadro dei loro compiti istituzionali, in ordine:

a) alla programmazione e all'attivazione dei servizi bibliotecari, anche decentrati;

b) al coordinamento delle strutture e dei servizi bibliotecari presenti nel territorio con i servizi bibliotecari scolastici;

c) alle manifestazioni culturali e divulgative e alle attività di promozione educativa da svolgersi nell'ambito delle istituzioni bibliotecarie, per quanto in particolare riguarda la loro connessione con l'attività scolastica.

Analoghe forme di collegamento saranno attivate, per i medesimi obiettivi, dalle province e dai comuni sedi di università o di istituti e centri di istruzione superiore, con i relativi organi di gestione, al fine anche della valorizzazione delle raccolte di carattere scientifico e del coordinamento con competenze ed esperienze specifiche nel campo delle discipline biblioteconomiche e dell'organizzazione bibliotecaria, in particolare per quanto riguarda l'automazione dei servizi bibliotecari e dell'informazione bibliografica.

Art. 10.
Convenzioni

La Regione e gli enti locali territoriali, singoli o associati, possono, per i rispettivi ambiti di competenza, stipulare convenzioni con altri enti, pubblici o privati, al fine di favorire la valorizzazione e l'integrazione delle risorse bibliotecarie e storico-archivistiche esistenti sul territorio, in funzione dell'ampliamento e del coordinamento delle strutture, dei servizi ed attività e della loro più ampia utilizzazione pubblica.

In relazione all'oggetto, le convenzioni si distinguono in:

a) convenzioni generali: concernono l'adesione delle biblioteche degli enti convenzionati all'organizzazione bibliotecaria regionale e/o ai sistemi bibliotecari locali;

b) convenzioni per servizi: concernono la partecipazione alla gestione, ovvero la gestione diretta da parte degli enti convenzionati, di uno o più servizi bibliotecari determinati sul territorio;

c) convenzioni per programmi e progetti finalizzati: concernono la partecipazione, ovvero la gestione diretta da parte degli enti convenzionati, a programmi e progetti finalizzati in ordine:

allo sviluppo e alla qualificazione di singole strutture, raccolte o servizi;

alla conoscenza e all'utilizzazione pubblica di raccolte librarie di singolare rilievo culturale, con particolare riferimento alla produzione di strumenti di informazione bibliografica;

al recupero, alla conservazione e alla pubblica fruizione di fondi e raccolte di materiale librario e documentario di interesse scientifico, storico e artistico, specie se antico, raro e di pregio;

alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale addetto alle biblioteche e ai servizi regionali e locali;

d) convenzioni per contratti di ricerca: concernono l'attivazione, mediante anche l'erogazione di apposite borse di studio annuali o poliennali, di contratti per ricerche, con particolare riferimento alla storia e alla realtà locali, da effettuarsi, in base a programmi determinati e scientificamente qualificati, presso biblioteche e archivi dotati di raccolte di particolare rilevanza in ordine all'oggetto specifico della ricerca;

e) convenzioni per borse di specializzazione: concernono l'attivazione di borse di studio, annuali o poliennali, finalizzate, sulla base di programmi determinati e metodologicamente qualificati, alla specializzazione di giovani nel campo della ricerca bibliografica, biblioteconomica e storico-archivistica, con particolare riferimento alle fonti e alla metodologia della ricerca storica e sociale sulle realtà locali.

Le convenzioni di cui sopra possono essere stipulate, per oggetti, programma e finalità determinate, anche dalla Regione con enti locali territoriali, o da questi ultimi tra loro.

In ogni caso le convenzioni devono indicare gli impegni e gli oneri, anche per il caso di risoluzione, a carico delle parti contraenti, fermo comunque restando l'impegno degli enti convenzionati di assicurare la continuità e la gratuità dei servizi bibliotecari ed archivistici, l'accessibilità del pubblico ai medesimi secondo le modalità convenute, nonché l'obbligo e le modalità di rendicontazione dei contributi eventualmente ricevuti per effetto della convenzione stessa.

Il rapporto di convenzione di cui al secondo comma, lettera *a*), è condizione per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.

TITOLO III
ORDINAMENTO BIBLIOTECARIO REGIONALE E LOCALE

Capo I
STRUMENTI ORGANIZZATORI

Art. 11.
Organizzazione regionale delle biblioteche e degli archivi storici

L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita dal complesso delle strutture, servizi e attività della Regione e degli enti locali territoriali per l'attuazione delle finalità e degli obiettivi di cui al titolo I.

L'organizzazione bibliotecaria regionale si articola in sistemi bibliotecari locali.

Fanno parte dell'organizzazione bibliotecaria regionale, tramite i sistemi bibliotecari locali, le biblioteche e gli archivi storici degli enti locali o di interesse locale.

L'organizzazione bibliotecaria regionale è aperta, in conformità agli indirizzi di cui al titolo I, ad ogni altra biblioteca o archivio storico o nucleo documentario, pubblici o privati, operanti nel territorio regionale, che possono afferirvi, ai sensi dell'art. 10, lettera *a*), mediante convenzione con la Regione, e/o con gli enti locali territoriali, o con i sistemi bibliotecari locali.

La giunta regionale, sentito l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali e col concorso della competente commissione consiliare, definisce i criteri generali relativi all'ordinamento e al funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nonché lo schema di convenzione tipo per i sistemi intercomunali costituiti a norma dell'art. 14.

Art. 12.
Sistema bibliotecario locale

I sistemi bibliotecari locali costituiscono la struttura operativa dei comuni, singoli o associati, per l'espletamento delle funzioni e per il conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione bibliotecaria regionale.

Il sistema bibliotecario locale è costituito dal complesso delle strutture e dei servizi delle biblioteche e degli archivi storici che vi afferiscono, nonché dall'insieme delle funzioni, degli organi e dei servizi tecnico-amministrativi previsti nell'atto istitutivo del sistema stesso, a norma dell'art. 14.

I sistemi bibliotecari locali sono intercomunali e comunali.

I sistemi bibliotecari intercomunali sono costituiti, d'intesa tra i comuni interessati, ai sensi dell'art. 14 in relazione ad esigenze di funzionalità, razionalità e qualificazione del servizio bibliotecario.

I sistemi bibliotecari comunali sono costituiti da un solo comune in relazione a peculiari caratteristiche connesse con il territorio, con esigenze funzionali e organizzative dei servizi e con la natura delle raccolte librarie e storico-documentarie.

In ogni caso non può essere costituito un sistema bibliotecario comunale da parte di comuni ove non esista una biblioteca di riconosciuto rilievo regionale.

Il sistema bibliotecario locale, cui accedono di diritto le biblioteche e gli archivi storici affidati agli enti locali o di interesse locale, è aperto ad ogni altra biblioteca o archivio storico o nucleo documentario, pubblici o privati, presenti nel territorio, che possono afferirvi, in regime di convenzione, a norma dell'art. 10, lettera *a*).

Art. 13.
Compiti del sistema bibliotecario locale

Spetta al sistema bibliotecario locale in particolare:

a) assicurare in tutti i comuni, per l'intero territorio, un efficiente servizio bibliotecario con prevalente funzione di informazione generale;

b) promuovere il coordinamento, la valorizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle risorse bibliotecarie e storico-documentarie, in genere, esistenti nel territorio;

c) definire e realizzare i programmi di sviluppo e di qualificazione delle strutture e dei servizi bibliotecari e storico-documentari afferenti al sistema;

d) predisporre e gestire servizi tecnico-amministrativi comuni o generali per le biblioteche e gli archivi storici affidati agli enti locali afferenti al sistema;

e) curare la formazione di cataloghi collettivi e di sistemi informativi coordinati o integrati nonché l'interscambio delle informazioni e dei servizi su scala extra-sistemica;

f) predisporre il rilevamento di dati statistici e informativi riguardanti lo stato ed il funzionamento delle strutture e dei servizi e l'utenza dei medesimi;

g) provvedere alla fornitura e alla produzione di materiale per l'utenza svantaggiata, mediante anche apposite convenzioni con istituti e centri specializzati.

Art. 14.
Costituzione del sistema bibliotecario locale

La costituzione dei sistemi bibliotecari locali avviene:

a) per i sistemi intercomunali, mediante convenzione istitutiva tra i comuni territorialmente competenti;

b) per i sistemi comunali, mediante provvedimento istitutivo del comune territorialmente competente.

Il provvedimento istitutivo del sistema bibliotecario locale prevede:

a) l'ambito territoriale, la sede amministrativa e il centro di coordinamento del sistema o la biblioteca a ciò deputata;

b) la costituzione, la composizione, le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;

c) le funzioni e compiti specifici assegnati al sistema;

d) i servizi tecnico-amministrativi comuni o generali che s'intendono attivare e le relative strumentazioni operative;

e) il personale assegnato o comandato a tali servizi, il piano di spesa, le modalità di finanziamento e, nel caso di sistemi intercomunali, di riparto degli oneri per i servizi medesimi;

f) le forme di consultazione e di collegamento con gli organi del sistema scolastico, per le finalità di cui all'art. 9.

L'istituzione dei sistemi bibliotecari locali è approvata dalla giunta regionale, su istanza degli enti promotori, corredata dal parere delle province competenti.

Capo II
STRUTTURE FUNZIONALI

Art. 15.
Biblioteche e archivi storici

Le biblioteche e gli archivi storici sono istituti culturali che concorrono, secondo la loro specifica caratterizzazione storica e istituzionale, all'attuazione del diritto di tutti i cittadini all'istruzione e all'informazione, nonché allo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante la raccolta, l'ordinamento, la conservazione e la messa a disposizione del pubblico dei documenti, comunque intesi, aventi valore bibliografico, storico, artistico o culturale.

In relazione alla tipologia dei fondi librari e documentari, alla natura dei servizi prestati e alle esigenze dell'utenza, le biblioteche e gli archivi storici svolgono le funzioni di informazione generale e/o specializzata, di documentazione per la ricerca, di organizzazione delle informazioni sul territorio, di promozione culturale.

Le biblioteche e gli archivi storici degli enti locali costituiscono, in conformità e nel rispetto delle indicate caratteristiche e funzioni storicamente ed istituzionalmente proprie, le strutture tecniche e funzionali dell'organizzazione bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari locali per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui al titolo I.

La giunta regionale, sentito l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, potrà determinare con apposito provvedimento i criteri per la classificazione delle biblioteche in relazione alle esigenze funzionali dell'organizzazione bibliotecaria regionale, alle tipologie delle raccolte e alle funzioni effettivamente svolte.

Art. 16.
Requisiti minimi delle biblioteche

Le biblioteche afferenti all'organizzazione bibliotecaria regionale e/o ai sistemi bibliotecari locali devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) essere dotate di un regolamento che ne disciplini l'organizzazione interna, la gestione e i relativi organi, nonché le modalità di espletamento dei servizi per l'utenza, ivi comprese le norme di salvaguardia delle proprie raccolte e le conseguenti limitazioni al prestito, anche interbibliotecario, e alla riproduzione;

b) avere, in rapporto alla propria funzione, un'adeguata dotazione di materiale librario e documentario, con ordinamento che lo renda agibile per la pubblica fruizione;

c) disporre di almeno il catalogo alfabetico per autore del materiale posseduto, compilato in osservanza delle regole catalografiche nazionali;

d) svolgere, con carattere di continuità, un servizio effettivo e gratuito al pubblico, ancorché si tratti di un'utenza istituzionalmente determinata;

e) avvalersi dell'attività di almeno un bibliotecario o, per le biblioteche minori, di un assistente di biblioteca.

La giunta regionale predispone, sentito l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, lo schema di regolamento tipo delle biblioteche e degli archivi storici affidati agli enti locali da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale. Con il medesimo provvedimento saranno definite le modalità e i tempi secondo cui le anzidette biblioteche ed archivi dovranno acquisire, ove mancanti, i requisiti minimi di cui al precedente comma, nonché i criteri e le procedure per l'erogazione, al fine indicato, di appositi contributi, anche straordinari, nell'ambito delle destinazioni del fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria.

Ai contributi di cui al comma precedente saranno ammesse, alle stesse condizioni e per le medesime finalità, anche le biblioteche e gli archivi storici degli enti pubblici o privati di cui al primo comma dell'art. 10, sempre che le medesime siano afferenti all'organizzazione bibliotecaria regionale e/o ai sistemi bibliotecari locali, in regime di convenzione, a norma dello stesso art. 10, secondo comma, lettera *a*).

Eventuali deroghe ai requisiti minimi di cui al presente articolo potranno essere eccezionalmente ammesse dagli organi di gestione dei sistemi bibliotecari locali in relazione a situazioni e ad esigenze particolari, tenuto conto del complesso delle strutture e dei servizi di cui il sistema dispone.

Art. 17.

Archivi storici affidati agli enti locali

In conformità al dettato di cui all'art. 8, secondo comma, lettera *a*), della presente legge, e nell'ambito delle apposite disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, gli enti locali provvedono alla installazione, all'ordinamento e alla conservazione degli archivi storici ad essi affidati, ai quali trasferiscono i documenti in loro possesso, non appena scaduti i termini di legge per la conservazione negli uffici.

Al fine di coordinare gli interventi relativi agli archivi storici ad essi affidati, gli enti locali interessati comunicano tempestivamente alla Regione eventuali rilievi dell'organo statale della tutela in ordine alle condizioni del materiale in essi conservato.

Gli archivi storici affidati agli enti locali o, comunque, di interesse locale afferiscono di diritto, a tutti gli effetti, ai sistemi bibliotecari locali.

Nell'ambito del sistema bibliotecario locale viene individuata, su proposta degli organi di gestione del sistema e di intesa tra gli enti che vi aderiscono, l'allocazione più opportuna delle sezioni di archivio, ordinate e inventariate, allo scopo di meglio assicurarne la conservazione e di favorirne la consultazione.

In ogni caso presso la biblioteca dell'ente locale devono essere depositati per la consultazione gli inventari dell'archivio dell'ente, mentre nella biblioteca centro del sistema devono essere depositati, per la consultazione, gli inventari di tutti gli archivi degli enti aderenti al sistema.

La Regione, gli enti locali territoriali e i sistemi bibliotecari locali operano, nel campo degli archivi storici, di concerto, per quanto previsto dalla legislazione vigente, con la soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna.

Art. 18.

Raccolta delle pubblicazioni e materiali documentari

I comuni depositano copia dei materiali documentari a stampa e audiovisivi, da essi curati, nella loro biblioteca e, ove esistente, nella biblioteca del sistema eventualmente dotata di un'apposita sezione per le pubblicazioni degli enti locali.

Le province e il circondario di Rimini, le comunità montane, i consorzi fra gli enti locali, le associazioni di comuni, anche tramite le unità sanitarie locali, effettuano analogo deposito nella biblioteca, rispettivamente del comune capoluogo di provincia o del circondario di Rimini o del comune ove hanno la loro sede gli organi amministrativi della comunità montana, dei consorzi tra enti locali, dell'associazione di comuni, dell'unità sanitaria locale.

La Regione ed i suoi istituti e aziende effettuano analogo deposito in tutte le biblioteche centro di sistema.

Capo III

SERVIZI REGIONALI

Art. 19.

Servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari

Nell'ambito dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali è istituito il servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari, quale unità operativa per l'esercizio delle funzioni, di competenza della Regione, devolute — ai sensi degli articoli 7 e 8 — al precitato Istituto. Il servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari garantisce ai sensi dei successivi articoli 20, 21 e 22 lo svolgimento delle funzioni in ordine a:

a) rilevazione, catalogazione ed informazione bibliografica ed archivistica;

b) conservazione e restauro dei patrimoni bibliografici e storico-documentari;

c) sicurezza dei patrimoni bibliografici e storico-documentari.

La responsabilità del servizio è affidata ad un soprintendente nominato ai sensi del successivo art. 37.

Su proposta del consiglio direttivo dell'Istituto, la giunta regionale provvede ad individuare, sulla base di criteri di omogeneità funzionale, gli uffici preposti allo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma. I predetti uffici, a capo di ciascuno dei quali è nominato un responsabile, operano sotto la direzione del soprintendente, che ne indirizza e coordina l'attività, rispondendone direttamente al presidente dell'Istituto.

L'attività del servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari e dei relativi uffici tecnici, da svolgersi in collaborazione con gli istituti centrali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni, e con gli analoghi servizi delle altre regioni, si estende a tutte le strutture bibliotecarie e storico-documentarie afferenti all'organizzazione bibliotecaria regionale e/o ai sistemi bibliotecari locali. Essa può estendersi altresì, mediante apposite convenzioni, alle altre strutture bibliotecarie ed archivistiche, pubbliche o private, esistenti nel territorio regionale, ancorché non afferenti all'organizzazione bibliotecaria regionale o ai sistemi bibliotecari locali. E' fatto comunque salvo, nei confronti di chiunque, l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di tutela delegate alle regioni ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Lo statuto e il regolamento dell'Istituto definiranno le modalità del coordinamento del servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari, e dei relativi uffici tecnici, con gli organi direttivi dell'Istituto per tutto quanto attiene all'esercizio delle funzioni e delle competenze attribuite, con la presente legge, all'Istituto medesimo.

Art. 20

Funzioni di catalogazione e informazione bibliografica

Il servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari, mediante l'esercizio della funzione di catalogazione e informazione bibliografica, persegue lo scopo di:

promuovere la rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari esistenti nel territorio regionale;

curare, in conformità alle regole catalografiche nazionali, l'uniformazione dei criteri catalografici e delle informazioni bibliografiche delle biblioteche afferenti all'organizzazione bibliotecaria regionale e/o ai sistemi bibliotecari locali;

prestare collaborazione agli appositi centri o servizi di coordinamento territoriale ai fini della costituzione e del coordinamento degli archivi di dati e dei connessi sistemi informativi territoriali;

promuovere, attraverso iniziative e programmi specifici, la conoscenza e l'utilizzazione dei patrimoni bibliografici e storico-documentari nonché delle strutture bibliotecarie ed archivistiche e dei relativi servizi esistenti nel territorio regionale.

Art. 21.

Funzioni di conservazione e integrità del patrimonio librario e documentario

Il servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari ha altresì il compito di promuovere e curare, nell'ambito della organizzazione bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari locali, la conoscenza e la sperimentazione delle metodologie e delle tecniche intese ad assicurare l'integrità dei patrimoni librari e documentari, con particolare riguardo agli aspetti della prevenzione.

Ai fini indicati, esso, in particolare:

a) cura le ricerche e la sperimentazione relativamente alla influenza dei fattori ambientali nei processi di deterioramento, alle tecniche di conservazione, agli interventi di prevenzione, conservazione e restauro dei beni librari e documentari, ivi comprese le ricerche sulle cautele da adottare per la loro riproduzione;

b) accerta l'idoneità delle strutture espositive e degli ambienti di conservazione; promuove in collaborazione con i centri o servizi di coordinamento territoriale e con i servizi tecnico-amministrativi dei sistemi bibliotecari locali, le iniziative di divulgazione delle conoscenze di cui alla precedente lettera *a*); esprime pareri obbligatori in merito agli interventi di prevenzione, conservazione e restauro, fornendo altresì la consulenza e l'assistenza tecnica necessarie;

c) promuove e coordina la programmazione e l'esecuzione degli interventi di prevenzione, conservazione e restauro del patrimonio librario e documentario degli enti locali, con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio, istruendo le istanze per l'erogazione degli appositi contribui regionali e indicando le relative priorità e formulando altresì proposte e progetti per le iniziative e gli interventi di rilievo regionale da assumersi direttamente dalla Regione;

d) provvede alla descrizione analitica e alla documentazione dei materiali antichi, rari o di pregio, che siano oggetto di intervento.

Per quanto concerne lo svolgimento delle ricerche e delle sperimentazioni di cui al precedente comma, lettere *a*), l'Istituto

per i beni artistici, culturali e naturali può avvalersi, su proposta del servizio di soprintendenza, dell'opera di istituti universitari nonché di qualificati laboratori e centri, pubblici e privati, operanti nel settore.

Art. 22.

Funzione di tutela da esercitare a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3

La soprintendenza per i beni librari e documentari provvede infine alla vigilanza sul patrimonio librario e documentario esistente nel territorio regionale, istruendo e predisponendo, in particolare, gli atti concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative di tutela e vigilanza delegate alle regioni ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, nonché esercitando ogni altra funzione, di competenza regionale, prevista in materia dalla legislazione vigente.

In particolare:

a) vigila sulla conservazione e sugli eventuali interventi di riproduzione o restauro dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli, dei libri a stampa, incisioni o altri documenti rari e di pregio posseduti da enti e da privati, verificando altresì la correttezza degli interventi restaurativi ed eseguendo i relativi collaudi;

b) effettua le notificazioni del materiale di importante interesse bibliografico e documentario ai termini della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ai proprietari o possessori, nonché cura la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di detto materiale e opera le ricognizioni periodiche sulle stesse raccolte;

c) vigila sull'osservanza delle disposizioni della legge di tutela per quanto concerne le alienazioni e le permute di raccolte o singole opere di importante interesse, nonché sulle mostre di cui all'art. 7, lettera *e*), e all'art. 9, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;

d) propone gli espropri del materiale di pregio e raro che presenti pericolo di deterioramento e per cui il proprietario non provveda alla necessaria salvaguardia entro i termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti;

e) esercita le funzioni di ufficio per l'esportazione e l'importazione ai termini della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e delle altre disposizioni vigenti in materia;

f) propone alle biblioteche statali o di enti locali gli acquisti di materiale bibliografico e documentario raro e di pregio ogni qualvolta ritenga che debba essere esercitato il diritto di prelazione.

Le notificazioni e gli atti di rilevanza esterna relativi agli adempimenti connessi con l'esercizio delle indicate funzioni di tutela e vigilanza, con particolare riferimento alle funzioni delegate alle regioni ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, sono adottati, nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione in materia, con provvedimento del soprintendente al servizio regionale per i beni librari e documentari. In caso di inerzia o, comunque, di impedimento di quest'ultimo, ed ove ricorrano ragioni di necessità o di urgenza, i provvedimenti medesimi sono assunti dal presidente dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali.

Capo IV

PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE, DEGLI ARCHIVI E DEI SERVIZI

Art. 23.

Personale delle biblioteche e degli archivi

I comuni dotano le proprie biblioteche e archivi di personale qualificato in grado di garantire la custodia, l'ordinamento, la conservazione, la valorizzazione e l'incremento delle raccolte, nonché di favorirne l'accessibilità e l'utilizzo da parte del pubblico.

I regolamenti organici comunali prevedono bibliotecari ed assistenti di biblioteca in numero e con professionalità adeguati alle diverse funzioni connesse con l'espletamento dei compiti di cui al comma precedente ed altresì con le attività di promozione educativa e culturale, con il funzionamento generale delle istituzioni bibliotecarie ed archivistiche, nonché con la direzione delle biblioteche o di loro unità di servizi.

Le funzioni tecniche specifiche del personale addetto alle biblioteche riguardano, in particolare, l'inventariazione, la custodia, l'ordinamento, l'archiviazione, la conservazione e l'incremento delle raccolte librarie e documentarie, la loro analisi e catalogazione, i metodi e le tecniche di socializzazione e di comunicazione delle informazioni.

La responsabilità delle biblioteche è affidata a bibliotecari o ad assistenti di biblioteca in rapporto alla quantità e qualità dei patrimoni dell'istituzione, alla complessità della sua organizzazione, alla tipologia ed alla natura specifica dei servizi erogati, all'attività culturale svolta.

La responsabilità degli archivi è affidata ad archivisti in possesso di titolo di studio specifico.

I compiti amministrativi ed ausiliari sono svolti da personale inquadrato, secondo le qualifiche del relativo rapporto di impiego, nei livelli previsti per il tipo di servizi che esso è chiamato a svolgere.

Art. 24.

Reclutamento del personale

I regolamenti organici stabiliscono i titoli di studio e di specializzazione professionale, nonché i requisiti e le specifiche competenze scientifiche e tecniche necessarie per l'ammissione ai relativi concorsi per bibliotecari, assistenti di biblioteca e, ove gli organici lo prevedano, bibliotecari direttori di biblioteca e responsabili di unità di servizio.

Nelle commissioni d'esame per bibliotecari direttori di biblioteca, i comuni, di norma, prevedono la presenza del soprintendente al servizio regionale per i beni librari e documentari o di un suo delegato.

Art. 25.

Formazione ed aggiornamento professionale del personale

La Regione provvede, secondo le modalità ed i criteri contenuti nella legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, alle esigenze di formazione e aggiornamento professionale del personale per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi.

I programmi di formazione e aggiornamento saranno predisposti tenendo conto della dimensione dell'organizzazione bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari locali, della distribuzione territoriale delle biblioteche, degli archivi e dei sistemi bibliotecari locali, della natura delle raccolte e dell'ampiezza e complessità dei servizi prestati o da attivare.

La Regione, nell'ambito dei programmi annuali e poliennali d'intervento formativo e in modo conforme alle direttive sulle tipologie corsuali, provvede all'aggiornamento, alla specializzazione e riqualificazione del personale del settore anche mediante attività di carattere sperimentale.

La giunta regionale, sentito l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, propone al consiglio regionale i profili professionali, gli ordinamenti didattici, i contenuti formativi e le modalità di accesso alle iniziative di cui ai commi precedenti. La giunta cura altresì la realizzazione dei piani formativi nelle forme e secondo le procedure previste dalla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19.

I comuni, le province e il circondario di Rimini, gli enti e i privati titolari o gestori di biblioteche e archivi afferenti all'organizzazione bibliotecaria regionale e/o ai sistemi bibliotecari locali favoriscono la partecipazione del relativo personale alle iniziative di aggiornamento, riqualificazione e specializzazione, in orario di servizio o comunque retribuito.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO

Capo I

PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE

Art. 26.

Piano bibliotecario regionale

La Regione definisce gli indirizzi della programmazione bibliotecaria formulando, in concorso con gli enti locali territoriali, il piano bibliotecario regionale nel quadro delle finalità, dei criteri e degli obiettivi di cui al titolo I.

La giunta regionale, sentito l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, propone per l'approvazione al consiglio regionale il piano bibliotecario poliennale, di durata di norma triennale, contenente le seguenti indicazioni:

a) indirizzi programmatici e obiettivi da realizzare nel triennio;

b) ammontare dello stanziamento da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio poliennale della Regione per la costituzione del fondo unico per la programmazione bibliotecaria;

c) criteri e priorità per la destinazione e il riparto del fondo unico fra i livelli e le tipologie diverse d'intervento;

d) criteri generali per la formazione dei programmi dei sistemi bibliotecari locali, dei piani provinciali, del programma per gli interventi diretti della Regione.

Le determinazioni annuali del piano poliennale sono definite dalla giunta regionale in sede di presentazione del bilancio preventivo annuale della Regione.

Art. 27.

Programmi dei sistemi bibliotecari locali

I comuni, ovvero, in caso di avvenuta costituzione dei sistemi bibliotecari locali, gli organi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6, definiscono, nel quadro degli indirizzi del piano bibliotecario regionale ed in rapporto alla situazione e alle esigenze specifiche del proprio territorio, i programmi di cui all'art. 6, lettera *c*).

Il programma triennale individua gli obiettivi da realizzare nel triennio per quanto concerne l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle strutture dei servizi bibliotecari ed archivistici. Individua altresì la previsione di spesa e l'ammontare del fondo finanziario da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio comunale, comprensivo sia della quota assunta a carico di quest'ultimo, sia degli appositi trasferimenti del fondo finanziario provinciale per la programmazione bibliotecaria.

Sulla base del programma triennale viene predisposto per ogni esercizio finanziario un programma annuale che indica con adeguata motivazione e documentazione e, in ordine di priorità, le realizzazioni da attuarsi, le relative previsioni di spesa, la quota assunta a carico del bilancio comunale e l'ammontare del finanziamento richiesto, limitatamente alle tipologie d'intervento di cui all'art. 33, sul fondo finanziario provinciale al fine della costituzione del fondo finanziario locale.

Mediante apposito allegato al piano bibliotecario locale, i comuni, ovvero gli organi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6, indicano altresì i progetti e le proposte per gli interventi diretti della Regione per quanto concerne la catalogazione e l'informazione bibliografica, la rilevazione, la conservazione, il restauro e la tutela dei loro patrimoni bibliografici e documentari, nonché per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle biblioteche, degli archivi e dei relativi servizi.

Gli enti pubblici o privati di cui all'art. 10, primo comma, presentano, entro il 30 novembre di ogni anno, al comune territorialmente competente, ovvero agli organi di gestione del sistema bibliotecario locale di afferenza, i programmi di sviluppo, anche poliennali, delle proprie strutture e servizi bibliotecari ed archivistici, nonché le relative richieste di contributo finanziario.

I programmi di sviluppo e le proposte e i progetti di cui al precedente comma vengono inclusi in un'apposita rubrica, rispettivamente, del piano bibliotecario locale e dell'allegato di cui al quarto comma, accompagnati da un motivato parere del comune territorialmente competente, ovvero degli organi di gestione del sistema bibliotecario locale di afferenza, circa la loro rispondenza a riconosciute esigenze di carattere culturale e la compatibilità con gli indirizzi e gli obiettivi del piano bibliotecario locale.

Art. 28.

Piano bibliotecario provinciale

Tenuti presenti i programmi dei sistemi bibliotecari locali, le province e il circondario di Rimini definiscono, per gli ambiti di rispettiva competenza, il piano bibliotecario provinciale di cui alla lettera *b*), art. 5.

Il piano, di norma triennale, individua altresì la previsione di spesa e l'ammontare del fondo finanziario da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio provinciale, comprensivo sia dello stanziamento gravante direttamente su quest'ultimo, sia degli appositi trasferimenti del fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria.

Il piano annuale indica, con adeguata motivazione e documentazione e in ordine di priorità, le realizzazioni da attuarsi nell'esercizio finanziario, le relative previsioni di spesa e l'ammontare del finanziamento regionale richiesto per la costituzione del fondo finanziario provinciale, nonché il progetto di riparto di quest'ultimo, fra gli enti destinatari, distintamente per ciascuna delle tipologie d'intervento di cui all'art. 33.

Le province e il circondario di Rimini raccolgono, in un apposito allegato al piano provinciale, le proposte e i progetti per gli interventi diretti della Regione, predisposti a norma del quarto comma dell'art. 27, accompagnandoli con un motivato parere circa la loro rispondenza agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione bibliotecaria territoriale o, comunque, a riconosciute e documentate esigenze di carattere culturale.

Nel medesimo allegato di cui al comma precedente vengono inclusi, con adeguata motivazione, le proposte e i progetti per gli interventi diretti della Regione autonomamente formulati dagli enti di cui al primo comma dell'art. 5, nonché quelli, di rilevanza provinciale, presentati direttamente alle province o agli enti precitati, entro il 20 gennaio di ciascun anno, dagli enti pubblici o privati di cui all'art. 10, primo comma. Tali proposte e progetti saranno accompagnati anch'essi dal parere di cui al comma precedente.

Art. 29.

Programmazione degli interventi diretti della Regione

L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali predispone, nell'ambito degli indirizzi e dei criteri generali del piano bibliotecario regionale e avvalendosi del servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari, i programmi, di durata anche poliennale, concernenti gli interventi diretti della Regione relativamente alle funzioni e ai servizi di competenza regionale.

Gli interventi diretti della Regione, anche attraverso l'erogazione di contributi, sono finalizzati al sostegno di iniziative e progetti concernenti:

a) la rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari esistenti nel territorio regionale, nonché la loro catalogazione e inventariazione anche in rapporto ai programmi degli Istituti centrali del Ministero per i beni culturali;

b) l'informazione bibliografica su scala regionale ed extraregionale, con particolare riferimento al coordinamento dei sistemi informativi territoriali e al collegamento con le reti e i servizi di informazione bibliografica nazionali e internazionali;

c) la conoscenza, l'utilizzazione e la valorizzazione delle raccolte bibliografiche e storico-documentarie;

d) la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni librari e documentari con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio;

e) le iniziative culturali, di riconosciuto rilievo regionale, specificamente dirette alla valorizzazione delle raccolte bibliografiche e documentarie di particolare valore artistico, storico o culturale;

f) l'acquisizione di materiale bibliografico o storico-documentario prezioso o raro o, comunque, di eccezionale valore artistico, storico o culturale;

g) le convenzioni, di rilievo regionale, per i servizi, i programmi e i progetti finalizzati, e i contratti di ricerca di cui all'art. 10, secondo comma, lettere *b*), *c*) e *d*);

h) la fornitura e la produzione di materiale per l'utenza svantaggiata;

i) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale per le biblioteche, gli archivi storici affidati agli enti locali e i relativi servizi, nonché per i servizi tecnico-amministrativi dei sistemi bibliotecari locali, per i centri o servizi di documentazione e di coordinamento territoriale e per i servizi ed uffici tecnici regionali, ai sensi dell'art. 25;

l) ogni altra inziativa, di riconosciuto rilievo regionale, con carattere anche di straordinarietà, concernente il potenziamento e lo sviluppo dell'organizzazione bibliotecaria regionale.

I programmi, poliennali ed annuali, relativi agli interventi diretti della Regione limitatamente alle tipologie d'intervento di cui al comma precedente, sono proposti dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, anche sulla base delle proposte e dei progetti contenuti negli appositi allegati ai piani bibliotecari locali e provinciali, nonché sulla base delle proposte e dei progetti, di rilievo regionale, direttamente presentati, da parte degli enti di cui al primo comma dell'art. 11, al competente assessorato della Regione entro il 28 febbraio di ogni anno.

I programmi annuali sono adottati dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

Capo II

Procedure di finanziamento

Art. 30.

Fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria

Per il finanziamento della presente legge è istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario immediatamente successivo alla sua entrata in vigore, il fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria, a norma dell'art. 4, secondo comma, lettera *c*).

Il fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria comprende la totalità degli stanziamenti della Regione conseguenti sia alla presente legge, sia alle altre leggi regionali già comunque operanti nel settore bibliotecario ed archivistico.

A far tempo dall'esercizio finanziario successivo all'approvazione della presente legge, le rubricazioni di spesa iscritte nel bilancio della Regione per interventi, a qualsiasi titolo, nel settore bibliotecario ed archivistico vengono soppresse e i relativi stanziamenti vengono contestualmente trasferiti al costituendo fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria.

Agli oneri per interventi e iniziative, ai sensi dell'art. 25, nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi si provvederà nell'ambito della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, e delle relative disponibilità finanziarie.

Art. 31.

Fondo unico regionale: destinazioni d'intervento

Il fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria è ripartito secondo le sottoindicate destinazioni d'intervento:

1) trasferimenti alle province e al circondario di Rimini per la costituzione del fondo finanziario provinciale, in relazione all'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui alla presente legge;

2) oneri per interventi diretti della Regione in relazione all'espletamento delle funzioni e dei servizi, di competenza regionale.

Il riparto del fondo unico regionale fra le indicate destinazioni d'intervento viene definito, a norma dell'art. 26, in sede di presentazione del piano bibliotecario regionale poliennale e delle relative determinazioni annuali. Il riparto stesso dovrà essere tale da indirizzare e qualificare l'intervento della Regione, ai diversi livelli, in funzione degli obiettivi indicati nell'art. 3 e delle prorità definite dal piano bibliotecario regionale.

Art. 32.

Fondo unico regionale: criteri di ripartizione

La giunta regionale, acquisito il parere dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, formula, in conformità ai criteri di seguito indicati, la proposta di ripartizione degli stanziamenti del fondo unico regionale, per ciascuna delle destinazioni d'intervento di cui all'art. 31, da sottoporre per l'approvazione al consiglio regionale entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.

Gli stanziamenti di cui al numero 1 dell'art. 31, primo comma, sono ripartiti, tra le province e il circondario di Rimini, secondo i seguenti criteri:

a) nella misura del 15% in relazione alla popolazione residente;

b) nella misura del 20% in relazione alla percentuale di incidenza della quota risultante nel bilancio consuntivo dell'ente rispetto all'entità complessiva delle uscite effettive;

c) nella misura del 10% in relazione a condizioni di assoluta carenza di strutture e servizi bibliotecari;

d) nella misura del 55% sulla base dei piani provinciali tenuto conto degli obiettivi e delle realizzazioni programmate in rapporto alla situazione e alle esigenze specifiche dei rispettivi territori, con priorità per i progetti concernenti, nell'ordine: la istituzione di nuove strutture e servizi bibliotecari nelle zone che ne siano sfornite; la ristrutturazione e il potenziamento delle strutture e dei servizi bibliotecari esistenti, in funzione sia delle esigenze di riequilibrio territoriale, sia dell'acquisizione dei requisiti minimi di cui all'art. 16, ove, per tale ultima ipotesi, non si provveda con apposito finanziamento di carattere straordinario; l'istituzione e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e dei relativi servizi; la costituzione e il potenziamento dei centri o servizi di documentazione e di coordinamento territoriale.

Art. 33.

Fondo finanziario provinciale: destinazione e criteri di ripartizione

Il fondo finanziario provinciale per la programmazione bibliotecaria, costituito dagli stanziamenti assunti direttamente a carico del bilancio delle province e del circondario di Rimini e dagli appositi trasferimenti dal fondo unico regionale, è destinato a contributi finalizzati in relazione alle seguenti tipologie d'intervento:

a) istituzione di nuove strutture e servizi bibliotecari ed archivistici o ristrutturazione e potenziamento di strutture e servizi esistenti;

b) costituzione e sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e dei relativi servizi tecnico-amministrativi;

c) costituzione e sviluppo dei centri o servizi di documentazione e di coordinamento territoriale;

d) interventi a favore di biblioteche ed archivi di interesse locale ed oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'art. 10;

e) interventi a favore dello sviluppo delle strutture e dei servizi bibliotecari degli enti pubblici e privati convenzionati con l'organizzazione bibliotecaria regionale e/o con i sistemi bibliotecari locali ai sensi dell'art. 10, secondo comma, lettera *a*).

I contributi erogati sul fondo finanziario provinciale o territoriale non possono essere destinati a copertura, anche soltanto parziale, degli oneri inerenti alle spese per il personale, o per la gestione ordinaria delle strutture e dei servizi, o per il normale incremento dei patrimoni bibliografici o documentari eccezion fatta per le strutture e i servizi bibliotecari di nuova istituzione, limitatamente ai quali il piano provinciale o territoriale può prevedere, ove ne sia documentata la necessità, in relazione alle condizioni di particolare precarietà finanziaria degli enti interessati, l'erogazione di un contributo straordinario, « una tantum », esclusivamente per la dotazione bibliografica iniziale o di base.

I piani provinciali e i programmi dei sistemi bibliotecari locali riservano una quota alle strutture e ai servizi bibliotecari degli enti pubblici o privati convenzionati con l'organizzazione bibliotecaria regionale e/o con i sistemi bibliotecari locali ai sensi dell'art. 10, secondo comma, lettera *a*).

TITOLO V

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 34.

Adempimenti della giunta regionale

Nell'osservanza delle procedure e delle competenze definite negli articoli precedenti, su proposta dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, la giunta regionale, entro i centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede:

a) ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la costituzione e l'attivazione del servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari, con i relativi uffici tecnici, a norma degli articoli 7-8 e 19-22;

b) a proporre al consiglio regionale, ai sensi dell'art. 11, le procedure e i criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nonchè lo schema di convenzione tipo per i sistemi intercomunali che vengano costituiti a norma dell'art. 14, primo comma, lettera *a*);

c) a determinare i termini entro cui i comuni, le province e il circondario di Rimini approvano i piani e programmi di cui agli articoli 27 e 28;

d) a proporre al consiglio regionale, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera *i*), le condizioni e i criteri generali per la stipula, a livello regionale e subregionale, delle convenzioni di cui all'art. 10, con particolare riferimento a quelle di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo medesimo;

e) ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l'avvio, ai diversi livelli, delle procedure di programmazione previste dalla presente legge, onde assicurare la piena e tempestiva attuazione delle medesime a partire dal primo esercizio finanziario immediatamente successivo all'approvazione della legge stessa, impartendo altresì le opportune istruzioni agli uffici ed enti dipendenti dalla Regione, nonché agli enti locali territoriali.

Provvede inoltre, entro un anno:

a) a definire i criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi storici degli enti locali, predisponendo lo schema di regolamento tipo, da sottoporre per l'approvazione al consiglio regionale, ai sensi e con le ulteriori determinazioni di cui all'art. 16, secondo comma;

b) a proporre al consiglio regionale i criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei centri o servizi di documentazione e di coordinamento territoriale.

Al termine di ciascun anno del primo triennio di applicazione della presente legge, la giunta presenta al consiglio regionale un apposito rapporto sullo stato di attuazione della legge stessa.

Art. 35.

Cessazione dei consorzi provinciali per la pubblica lettura

Qualora, a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, i consorzi provinciali per il servizio della pubblica lettura e del prestito librario cessino per esaurimento del fine, il riparto

di tutto il patrimonio immobiliare e bibliografico di proprietà dei consorzi stessi e la destinazione del personale di ruolo in servizio presso i medesimi avverranno in conformità a quanto stabilito dagli statuti dei consorzi e dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e tenuto conto delle finalità e dei compiti assegnati dalla presente legge alle province e ai comuni singoli o associati.

Art. 36.
Personale di ruolo in servizio nelle biblioteche e negli archivi storici degli enti locali

Per il proprio personale di ruolo che all'entrata in vigore della presente legge presti servizio a qualsiasi titolo presso le biblioteche e gli archivi storici, senza essere munito del titolo di studio e/o della qualificazione richiesta in rapporto alle mansioni effettivamente svolte, gli enti locali organizzano appositi corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale da svolgersi in orario di lavoro, nell'ambito dei programmi di cui all'art. 25, terzo comma.

Nella formulazione dei precitati programmi e nella conseguente destinazione degli interventi e dei contributi, sarà data priorità, per il primo biennio di applicazione della presente legge, alle iniziative dirette ai fini indicati nel comma precedente.

Art. 37
Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1974, n. 46

L'art. 9 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, così come modificato dall'art. 8 della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 3, è sostituito dai seguenti:

« Art. 9. *Servizio dell'Istituto.* — Nell'ambito dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna è istituito il servizio per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 46.

Art. 9-*bis* *I responsabili di servizio.* — I responsabili di servizio sono nominati per un triennio, con possibilità di rinnovo, dalla giunta regionale, su designazione del consiglio direttivo dell'Istituto.

Ai responsabili di servizio è attribuito l'incarico di coordinatore ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12 ».

Art. 38.
Disposizioni finali

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 dicembre 1983

TURCI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. **43.**

Immissione nei ruoli unici regionali del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in attività presso i servizi della Regione o degli enti istituiti con legge regionale, alla data della presente legge.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 146 *del* 29 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale abbia successivamente superato gli esami di idoneità previsti dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 45, e risulti in attività presso i servizi della Regione o degli enti istituiti con legge regionale alla data della presente legge, è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale con effetto dalla data predetta.

Al personale di cui sopra spetta, ai fini dell'immissione nei ruoli della Regione, il riconoscimento del livello retributivo corrispondente alla qualifica iniziale cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

Art. 2.

Nei riguardi del personale inquadrato ai sensi della presente legge, il periodo di servizio reso con rapporto a tempo indeterminato viene riconosciuto ai soli fini della progressione economica del livello di inquadramento.

Art. 3.

Per effetto del presente inquadramento la dotazione organica indicata dalla legge regionale n. 34 del 22 ottobre 1979, già modificata, viene ulteriormente integrata di 318 posti, secondo le articolazioni per livello e per qualifiche indicati nelle tabelle allegate.

Art. 4.

Sono abrogate le norme contenute nell'art. 3 della legge regionale n. 38 del 23 agosto 1982, limitatamente alle disposizioni relative ai criteri per l'immissione nei ruoli regionali del personale assunto in virtù della legge n. 285 del 1° giugno 1977 e in attività presso i servizi della Regione o presso gli enti direttamente istituiti con legge regionale. Restano in vigore tutte le disposizioni regionali che regolano l'inquadramento del personale assunto in virtù della legge n. 285 del 1° giugno 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio presso gli enti locali alla data della presente legge.

Art. 5.

Sono approvate le tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Art. 6.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul cap. 04080 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali. Spese obbligatorie » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983, che è stato dotato della necessaria disponibilità.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 28 dicembre 1983

TURCI

TABELLA *A*

La tabella n. 3 dell'allegato *C* della legge regionale n. 34/1979 è integrata con la dotazione del numero dei posti di seguito indicati con riferimento alle rispettive qualifiche:

3.1	Addetto qualificato	n. 103
4.1	Operatore amministrativo contabile	» 19
5.1	Collaboratore amministrativo	» 7
5.2	Collaboratore contabile	» 2
5.3	Geometra/disegnatore	» 54
5.5	Perito agrario/forestale	» 84
6.1	Consigliere amministrativo	» 10
6.2	Consigliere contabile	» 1
6.9	Consigliere beni e attività culturali e ambientali	» 7
7.5	Istrut. ingegnere/architetto	» 2
7.7	Istruttore geologo	» 5
7.10	Istruttore agronomo/alimentarista/forestale	» 9
7.11	Istruttore allev. faunistici	» 1
7.12	Istruttore chimico/biologo/farmacista	» 13

TABELLA B

La tabella n. 4 dell'allegato C della legge regionale n. 34/1979 è integrata con la dotazione del numero dei posti di seguito indicati, articolati per livello:

III livello retributivo	n. 103
IV livello retributivo	» 19
V livello retributivo	» 147
VI livello retributivo	» 18
VII livello retributivo	» 31
	318

(456)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 maggio 1983, n. 6.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente l'« Elenco delle professioni soggette ad apprendistato ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 21 *giugno* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale del 17 novembre 1981, n. 30, ed in particolare l'art. 2, primo comma;

Visti i pareri acquisiti a norma dell'art. 2, primo comma, della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2711 del 16 maggio 1983;

Decreta:

(1) E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 17 novembre 1981, n. 30, concernente lo « Elenco delle professioni soggette ad apprendistato ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 20 maggio 1983

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1983
Registro n. 7, foglio n. 27

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 17 NOVEMBRE 1981, N. 30, CONCERNENTE LO « ELENCO DELLE PROFESSIONI SOGGETTE AD APPRENDISTATO ».

Articolo unico

Le seguenti professioni sono soggette ad apprendistato ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30:

A addetto alla lavorazione di pietre ornamentali
armaiolo
attrezzista

B birraio
bottaio

C calzolaio
calzolaio ortopedico
cameriere/barista
cantiniere
cappellaio e modista
carpentiere
carradore e costruttore di attrezzature in legno
carrozziere
cartotecnico
casaro
ceramista
cestaio
commesso di vendita di alimentari
commesso di vendita di abbigliamento
commesso di vendita
compositore
congegnatore meccanico
conciatetti
conciatore di pelli
cucitore
cuoco

D decoratore di cera
decoratore di ceramica
decoratore con fiori
disegnatore tecnico - edilizia
disegnatore tecnico - legno
disegnatore tecnico - settore metalmeccanico
disegnatore tecnico - installazione
distillatore
doratore
droghiere

E elettricista
elettricista d'auto
elettromeccanico
estetista e massaggiatore estetico

F fabbro
fabbricante di borse
fabbricante di fasciature
fabbricante di utensili in legno
fabbricante di pianoforti
fabbricante di prodotti in calcestruzzo
fabbricante di organi
fabbricante di strumenti musicali ad arco
fabbricante di strumenti musicali a fiato in metallo
fabbricante di strumenti musicali a fiato in legno
falegname
formatore - modellista
fotografo
fotoriproduttore grafico
fotografo sviluppatore
fresatore
fumista

G galvanizzatore
giardiniere
grafico

I imbalsamatore
imbottitore di mobili
installatore di impianti termo-sanitari
incisore
incisore di vetri
intagliatore
intagliatore a macchina

L lamierista
lattoniere
legatore di libri
libraio

M macellaio
macchinista di falegnameria
magliaio
magnano
meccanico d'auto
meccanico odontotecnico
meccanico ottico
meccanico di manutenzione
meccanico di precisione
meccanico per cicli e motocicli
meccanico per macchine d'ufficio
montatore di impianti di refrigerazione
merlettaio
mugnaio
muratore

O operatore d'ufficio
orologiaio
orafo e argentiere
ottonaio

P panettiere
parrucchiere per signora
parrucchiere da uomo
passamanaio
pasticciere
pedicurista
pellicciaio
peltraio
piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici
pittore e verniciatore
pittore su vetro
policromatore
pulitore a secco

R ramaio
reprolitografo
ricamatore
ricamatore in pelle
rinvestimentista in isolanti
ritoccatore

S saldatore
sarto per signora
sarto da uomo
scalpellino e scultore in marmo
scultore in legno
scultore d'ornamento
segantino
segretario d'albergo
sellaio
smaltatore
spazzacamino
stampatore di tessuti
stuccatore

T tappezziere - arredatore tessile
tecnico di laboratorio chimico
tecnico offset
tecnico ortopedico
tecnico radio e TV
tessitore
tipografo
tornitore in legno
tornitore in metallo

V vetraio
vetrinista

Z zincografo

(618)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 luglio 1983, n. 8.

Integrazione dell'elenco delle attività para-artigiane vincolate - Reinserimento dell'attività di « autonoleggiatore ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del 9 agosto* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 24 maggio 1983, n. 2861;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

Decreta:

L'attività di « autonoleggiatore » è reinserita nell'elenco delle attività para-artigiane vincolate ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 11 luglio 1983

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1983
Registro n. 8, *foglio n.* 156

(619)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 luglio 1983, n. 9.

Adeguamento alle variazioni dei prezzi del limite massimo per la concessione dei sussidi previsto dall'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 30 *agosto* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare, gli articoli 53 e 54 dello stesso;

Visto l'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8, modificato dall'art. 22 della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24, che nell'ultima parte del secondo comma consente l'adeguamento alle variazioni dei prezzi del limite massimo per la concessione dei sussidi;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3826 datato 27 giugno 1983, avente per oggetto l'adeguamento alle variazioni dei prezzi del limite massimo per la concessione dei sussidi previsto dall'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione all'art. 10, secondo comma, del decreto del presidente della giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8, modificato dall'art. 22 della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24.

ADEGUAMENTO ALLE VARIAZIONI DEI PREZZI DEL LIMITE MASSIMO PER LA CONCESSIONE DEI SUSSIDI PREVISTO DALL'ART. 10 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 MAGGIO 1978, N. 8, E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Articolo unico

(1) L'importo di L. 5.000.000 previsto dall'art. 10, secondo comma, del decreto del presidente della giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8, modificato dall'art. 22 della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24, è aumentato a L. 7.720.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 12 luglio 1983

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1983
Registro n. 9, *foglio n.* 106

(620)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 agosto 1983, n. 10.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, relativamente ai criteri di svolgimento degli esami-colloqui previsti dai combinati disposti dagli articoli 43, 51 e 52.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *dell'8 novembre* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 8 e 53 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, il cui testo è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, concernente « Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps »;

Visti in particolare i combinati disposti degli articoli 43, 51 e 52 della citata legge provinciale che prevedono l'inquadramento nei ruoli di cui alle tabelle A, B, CI, CII, CIII e D allegate alla legge nonché nel ruolo dei servizi sociali e in quello amministrativo dell'amministrazione provinciale del personale contemplato negli articoli stessi previo superamento di un esame-colloquio da espletarsi secondo criteri da fissarsi con regolamento di esecuzione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4315 del 22 luglio 1983;

Decreta:

E' emanato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, relativamente ai criteri di svolgimento degli esami-colloqui previsti dai combinati disposti degli articoli 43, 51 e 52 secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 30 agosto 1983

Il vice presidente: Benedikter

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1983
Registro n. 12, *foglio n.* 34

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 30 GIUGNO 1983, N. 20, RELATIVAMENTE ALLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI-COLLOQUI DI CUI AGLI ARTICOLI 43, 51 E 52.

Art. 1.

(1) Gli esami-colloqui previsti dalla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, per l'inquadramento del personale contemplato dagli articoli 43 e 51 della stessa legge provinciale sono espletati in 3 sessioni secondo il seguente ordine:

1ª *sessione*: riservata al personale che abbia presentato regolare domanda di ammissione all'esame-colloquio entro 45 giorni dall'entrata in vigore della succitata legge provinciale e che sia stato in servizio presso gli enti o le associazioni indicati nella legge sia al 18 aprile 1979 (data di entrata in vigore della legge provinciale n. 65/1978) sia al 1° marzo 1983 (salva l'eccezione di cui all'ultima frase del 1° comma dell'art. 51 della legge provinciale n. 20/83).
Tale sessione si svolge dopo l'effettuazione dei trasferimenti di ruolo di cui all'art. 49 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20.

2ª *sessione*: riservata al personale che abbia presentato regolare domanda di ammissione all'esame-colloquio entro 45 giorni dall'entrata in vigore della succitata legge provinciale e che sia stato in servizio presso gli enti e le associazioni indicati nella legge sia al 31 ottobre 1981 sia al 1° marzo 1983.
Tale sessione si svolge dopo l'inquadramento in ruolo del personale della 1ª sessione.

3ª *sessione*: riservata al personale di cui al combinato disposto dell'art. 52, 1° comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e degli articoli 51, 8° comma, della stessa legge e 36 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, che abbia presentato regolare domanda di ammissione all'esame-colloquio nel periodo intercorrente tra il 46° giorno e un anno dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 20/1983 e che sia stato in servizio presso le associazioni indicate nella legge sia o al 18 aprile 1979 o al 31 ottobre 1981 sia al 1° marzo 1983.

Tale sessione si svolge dopo l'espletamento degli esami-colloqui della 1ª e 2ª sessione.

Art. 2.

(1) Per l'ammissione all'esame-colloquio è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) buona condotta;
3) godimento dei diritti politici;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) se di sesso maschile: posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare;
6) possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca riferito alla qualifica alla quale si aspira, non scaduto di validità e rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (salvo le eccezioni di legge). Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino devono essere altresì in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua ladina rilasciato ai sensi della stessa normativa;
7) possesso del titolo di studio e dell'eventuale titolo di specializzazione prescritto per la qualifica, cui si aspira (salvo le eccezioni di legge).

(2) I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione all'esame-colloquio.

Art. 3.

(1) La domanda di ammissione all'esame-colloquio, redatta su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A* ed indirizzata alla giunta provinciale « Ispettorato al personale, ufficio assunzioni e concorsi », deve essere prodotta al citato ufficio entro e non oltre i termini utili stabiliti dalla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20.

(2) Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata entro i termini di cui al primo comma. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

(3) Nella domanda, il candidato ha l'obbligo di dichiarare:

1) il cognome e nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti;
6) se di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) il domicilio o recapito, presso il quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;
8) la qualifica e il ruolo, ai quali aspira in base ai requisiti in suo possesso;
9) la lingua (italiana o tedesca), in cui intende sostenere il colloquio.

(4) Alla domanda devono essere allegati in originale o copia autenticata nei modi di legge i seguenti documenti:

1) il titolo di studio nonché l'eventuale titolo di specializzazione prescritti dalla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, per l'accesso alla qualifica, a cui si aspira. Nei casi, ove per effetto di disposizione di legge si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio e/o di specializzazione dovrà essere dimostrato, mediante produzione di idonea documentazione, il possesso degli eventuali altri requisiti richiesti dalla legge in luogo del titolo di studio e/o di specializzazione;
2) l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca riferito alla qualifica cui si aspira, non scaduto di validità e rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nonché, per i soli appartenenti al gruppo linguistico ladino, l'attestato di conoscenza della lingua ladina rilasciato ai sensi della medesima normativa (salvo le eccezioni di legge);
3) la certificazione relativa all'appartenenza ad uno dei gruppi linguistici rilasciata dal comune di residenza ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni;
4) dichiarazione rilasciata dall'ente o associazione di provenienza, dalla quale risulti inequivocabilmente il possesso dei requisiti che ai sensi rispettivamente degli articoli 43, 51 e 52 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, danno diritto all'ammissione all'esame-colloquio.

(5) Il candidato che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbia già presentato domanda di ammissione all'esame-colloquio e la cui domanda non risulti conforme alle disposizioni del presente regolamento deve regolarizzare e/o completare la stessa, con le dichiarazioni e/o i documenti richiesti, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pena la non ammissione all'esame-colloquio.

Art. 4.

(1) Il candidato che ha titolo per essere inquadrato, previo superamento dell'esame-colloquio, in una qualifica compresa in più ruoli, può chiedere di essere ammesso all'esame-colloquio previsto per ognuna delle qualifiche e dei ruoli in questione.

A tale fine deve presentare apposita domanda debitamente documentata ai sensi del precedente art. 3 per ognuna delle qualifiche e dei ruoli, a cui aspira. La scelta definitiva della qualifica e del ruolo dovrà essere effettuata dal candidato per iscritto entro il termine perentorio che verrà stabilito dall'amministrazione con la lettera, con cui gli verrà comunicato l'esito dell'esame-colloquio e la sua posizione nelle diverse graduatorie.

(2) Qualora per le diverse qualifiche, alle quali si aspira ai sensi del precedente comma, sia previsto lo stesso programma d'esame ai sensi dell'allegato *B* del presente regolamento, l'esame-colloquio viene sostenuto una sola volta e il risultato conseguito vale per le diverse qualifiche.

Art. 5.

(1) L'esame-colloquio verte, a seconda della qualifica e del ruolo, sulle materie d'esame indicate nell'allegato *B* del presente regolamento.

(2) L'esame deve essere sostenuto ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 nella lingua, italiana o tedesca, indicata nella domanda di ammissione.

(3) Vengono dichiarati idonei per l'inquadramento in ruolo i candidati che ottengono nell'esame-colloquio una votazione di almeno sei decimi.

(4) La graduatoria dei candidati idonei viene formata in base ai punti ottenuti da ciascun candidato nell'esame. In caso di parità di punteggio ha la precedenza il candidato con maggiore anzianità di servizio maturata presso gli enti di provenienza o le strutture provinciali socio-sanitarie-riabilitive-assistenziali in favore di soggetti portatori di handicaps e, a parità di servizio, quello più anziano di età.

Art. 6.

(1) Il giudizio sugli esami-colloquio viene dato da apposite commissioni che vengono nominate con deliberazione della giunta provinciale ai sensi dell'art. 31 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

(2) Vengono nominate le seguenti commissioni competenti per lo svolgimento degli esami-colloqui relativi alle seguenti qualifiche:

1) una commissione per la qualifica di medico;

2) una commissione per le qualifiche di psicologo, pedagogista, sociologo, istitutore laureato per soggetti portatori di handicaps, operatore laureato;

3) una commissione per le qualifiche di operatori professionali di I e II categoria (personale con funzioni di riabilitazione, personale infermieristico) e di coordinatore tecnico;

4) una commissione per le qualifiche di educatore per soggetti portatori di handicaps, istitutore diplomato o tecnico per soggetti portatori di handicaps, assistente e operatore tecnico (ruolo tecnico della tabella *A*), educatore ed assistente per soggetti portatori di handicaps (tabella C I, C II e C III), assistente sociale;

5) una commissione per le qualifiche di agente tecnico, guardarobiere, aiuto cuoco, inserviente e per il personale amministrativo.

Art. 7.

(1) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento di esecuzione si richiamano le disposizioni vigenti in materia di pubblici concorsi.

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo)

Alla giunta provinciale - Ispettorato al personale - Ufficio assunzioni e concorsi - 39100 Bolzano

Il/La sottoscritto/a . nato/a il . . a . . . . residente a . . ., ritenendo di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. . . (1) . comma della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, chiede di essere ammesso/a all'esame-colloquio per l'inquadramento nella qualifica di . . (2) . . del ruolo . . (3) . . . di codesta amministrazione.

A tale fine dichiara sotto la propria responsabilità che:

1. è cittadino/a italiano/a;

2. è iscritto/a nelle liste elettorali del comune di . . . . (ovvero non iscritto/a o cancellato/a dalle liste elettorali perché . . . .);

3. non ha riportato condanne penali e non ha in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare eventuali condanne penali riportate o procedimenti penali in corso);

4. per gli aspiranti di sesso maschile: ha assolto gli obblighi di leva, oppure, sta prestando attualmente servizio militare (in caso contrario indicare la propria posizione: riformato, rivedibile, iscritto nelle liste di leva, ecc.);

5. intende sostenere l'esame-colloquio in lingua . . . (4) . . . . . .

Egli/Essa chiede che eventuali comunicazioni gli/le vengano trasmesse al seguente secapito: . . . .

Il/La sottoscritto/a allega alla domanda i seguenti documenti (5):

1. . . . .
2. . . . .
3. . . . .
4. . . . .

. . . .
(Firma)

Data, ...

---

(1) Indicare articolo e comma.
(2) Indicare la qualifica esatta come essa risulta dalle tabelle allegate alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20.
(3) Indicare il ruolo come esso risulta dalle tabelle allegate alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20.
(4) Italiana o tedesca.
(5) Elencare i documenti allegati alla domanda (vds. art. 4 del regolamento).

ALLEGATO *B*

PROGRAMMI DEGLI ESAMI-COLLOQUIO
(riferiti alle diverse qualifiche)

A) *Medici*

1) Sviluppo motorio normale e patologico del bambino
2) Sviluppo psicologico del bambino
3) Anomalie (o dismorfismi) genetiche e cromosomiche (inclusa sindrome di Down)
4) Argomenti di neurologia:
Idrocefalo - Paralisi cerebrali infantili - Spina bifida - Paralisi ostetriche - Sclerosi a placche - Parkinson - Atassie cerebellari - Paraparesi spastica - Emiplegia dell'adulto - Epilessia - Distrofie muscolari
5) Argomenti di ortopedia:
Lussazione congenita dell'anca - Scoliosi - Deformazione dei piedi
6) Tecniche riabilitative
7) Ordinamento e organizzazione della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Bolzano
8) Legislazione statale e provinciale in merito alle minorazioni
9) Diritti e doveri dell'impiegato

B) *Operatori professionali di I categoria*

a) personale con funzioni di riabilitazione (terapisti della riabilitazione)

1) Sviluppo del linguaggio
2) Le più frequenti anomalie del linguaggio e della voce e relative misure terapeutiche
3) Sviluppo motorio normale e patologico del bambino
4) Varie forme di paralisi cerebrale e relativi metodi fisioterapici
5) Metodi fisioterapici e applicazioni pratiche di terapia occupazionale
6) Ordinamento ed organizzazione della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Bolzano
7) Diritti e doveri dell'impiegato

b) personale infermieristico

b') assistenti sanitari

1) Malattie infettive (riconoscimento e prevenzione)
2) Riconoscimento e trattamento di un accesso convulsivo
3) Sviluppo neuromotorio e sensoriale del bambino

4) Ordinamento ed organizzazione della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Bolzano
5) Diritti e doveri dell'impiegato

b^b) infermieri professionali

1) Igiene e profilassi generica
2) Affezioni morbose di più frequente riscontro nei minorati
3) Particolari provvedimenti infermieristici per urgenza, traumi ecc.
4) Ordinamento ed organizzazione della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Bolzano
5) Diritti e doveri dell'impiegato

C) *Operatori professionali di II categoria*

a) personale con funzioni di riabilitazione (terapisti della riabilitazione)

1) Sviluppo del linguaggio e cenni sulle più frequenti anomalie del linguaggio
2) Sviluppo motorio normale e patologico del bambino
3) Cenni di fisioterapia e di terapia occupazionale
4) Ordinamento ed organizzazione della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Bolzano
5) Diritti e doveri dell'impiegato

b) personale infermieristico (infermieri generici)

1) Cenni di igiene e profilassi generica
2) Cenni sulle affezioni morbose di più frequente riscontro nei minorati
3) Particolari provvedimenti infermieristici per urgenza, traumi ecc.
4) Ordinamento ed organizzazione della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Bolzano
5) Diritti e doveri dell'impiegato

D) *Coordinatori tecnici*

1) Legislazione statale e provinciale in merito al recupero dei minorati
2) Forme di assistenza a favore degli invalidi previste dalla legge
3) Ordinamento ed organizzazione della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Bolzano
4) Diritti e doveri dell'impiegato

E) *Psicologi*

1) Psicologia clinica nell'età evolutiva
2) Metodi di indagine nella diagnostica psicologica e psicopatologica
3) Provvedimenti psicoterapeutici in età evolutiva
4) Ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Bolzano
5) Diritti e doveri dell'impiegato

F) *Pedagogisti*

1) Ruolo della pedagogia nell'insegnamento scolastico
2) Interazione tra influssi educativi e ambientali sullo sviluppo del bambino
3) Metodi di indagine nella diagnostica psicologica
4) Ordinamento ed organizzazione della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Bolzano
5) Diritti e doveri dell'impiegato

G) *Sociologi*

1) Aspetti sociologici della condizione sociale dei minori, anziani e handicappati
2) Legislazione statale e provinciale in merito alle minorazioni
3) Misure assistenziali in favore degli handicappati e riflessi sull'inserimento sociale
4) Le indagini conoscitive della situazione quantitativa e qualitativa della minorazione: tipi e metodologie
5) Ordinamento ed organizzazione della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Bolzano
6) Diritti e doveri dell'impiegato

H) *Operatore laureato* (con titolo di specializzazione in psicanalisi o titolo equivalente)

1) Psicologia clinica
2) Metodi di indagine nella diagnostica psicologica e psicopatologica
3) Provvedimenti psicoterapeutici
4) Ordinamento ed organizzazione della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Bolzano
5) Diritti e doveri dell'impiegato

I) *Assistenti sociali*

1) Legislazione, organizzazione e problemi della previdenza e dell'assistenza, con particolare riguardo all'assistenza familiare e minorile
2) Elementi di diritto pubblico e di diritto civile, con particolare riguardo al diritto di famiglia
3) Principi e tecniche del servizio sociale e loro uso nei settori di competenza della Provincia
4) Indirizzi ed orientamenti attuali nel settore sociale e sanitario
5) Ordinamento ed organizzazione della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Bolzano
6) Diritti e doveri dell'impiegato

J) *Educatori per soggetti portatori di handicaps ed istitutori diplomati o tecnici per soggetti portatori di handicaps* (Tabella B) - *assistenti tecnici* (Tabella A) - *educatori ed istitutori diplomati o tecnici per soggetti portatori di handicaps* (Tabella C I, C II e C III)

1) Nozioni di psicologia dell'età evolutiva
2) Nozioni di pedagogia speciale (per gli educatori) risp. di pedagogia del lavoro (per gli istitutori)
3) Ordinamento ed organizzazione della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Bolzano
4) Diritti e doveri dell'impiegato

K) *Assistenti per soggetti portatori di handicaps* (Tabella B) - *operatori tecnici* (Tabella A) - *assistenti per soggetti portatori di handicaps* (Tabella C I, C II e C III)

1) L'assistenza al minorato secondo i vari tipi di handicap
2) Ordinamento ed organizzazione della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Bolzano
3) Diritti e doveri dell'impiegato

L) *Segretari* (ruolo amministrativo)

1) Nozioni di diritto privato - le persone fisiche, le persone giuridiche, i negozi giuridici
2) Nozioni di diritto amministrativo - l'atto amministrativo e gli organi degli enti pubblici con particolare riferimento alle tre funzioni amministrativa, consultiva e di controllo
3) Nozioni di statistica - rappresentazioni, media (aritmetica, geometrica e ponderata), mediana, moda
4) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e della Provincia
5) Ordinamento ed organizzazione della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Bolzano
6) Diritti e doveri dell'impiegato

M) *Coadiutori* (ruolo amministrativo)

1) Ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Bolzano
2. Diritti e doveri dell'impiegato
3. Nozioni di archivistica

N) *Agenti tecnici - guardarobieri - aiuto cuochi - inservienti*

1) Ordinamento ed organizzazione della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Bolzano
2) Diritti e doveri dell'impiegato

(621)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227